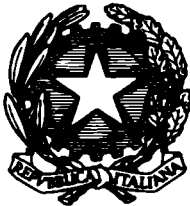


GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 6 maggio 2006

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2005, n. 32.

Disposizioni per l'acquisizione degli immobili siti al colle del Piccolo San Bernardo. Pag. 3

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
30 dicembre 2005, n. 22-52/Leg.

Modificazioni a regolamenti in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
30 dicembre 2005, n. 23-53/Leg.

Disposizioni regolamentari di attuazione dell'art. 156-bis della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio). Pag. 6

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2005, n. 31.

Disposizioni concernenti l'allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado. Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
10 gennaio 2006, n. 04/Pres.

Regolamento recante modifiche e integrazioni al «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigianale». Approvazione. Pag. 9

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 16 marzo 2006, n. 4.

Interventi regionali per celebrazioni speciali in occasione della commemorazione di eventi storici di grande rilevanza o di personalità venete di prestigio nazionale o internazionale. Pag. 10

LEGGE REGIONALE 16 marzo 2006, n. 5.

Modifiche alla legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 «Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale» Pag. 11

REGOLAMENTO REGIONALE 20 marzo 2006, n. 2.

Regolamento per il trattamento di dati sensibili e giudiziari in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (art. 20, comma 2 e art. 21, comma 2) Pag. 14

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2005, n. 73.

Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana. Pag. 15

REGIONE MOLISE

REGOLAMENTO REGIONALE 21 marzo 2006, n. 1.

Regolamento recante norme per il mantenimento degli animali da compagnia e per la realizzazione e la gestione delle strutture di ricovero per cani Pag. 17

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 2 marzo 2006, n. 1.

Disposizioni per l'effettivo esercizio del diritto alla salute.
Pag. 19

LEGGE REGIONALE 2 marzo 2006, n. 2.

Norme per la promozione del parto fisiologico . . . Pag. 20

LEGGE REGIONALE 2 marzo 2006, n. 3.

Integrazione alla legge regionale 3 novembre 1994, n. 32.
Pag. 23

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 2006, n. 1.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2006) Pag. 24

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2005, n. 32.

Disposizioni per l'acquisizione degli immobili siti al colle del Piccolo San Bernardo.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 54 del 27 dicembre 2005)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Finalità*

1. Al fine di valorizzare il comprensorio del colle del Piccolo San Bernardo, la Regione promuove la costituzione, con il consiglio generale della Savoia, di un Gruppo europeo di interesse economico (GEIE), ai sensi del regolamento (CEE) n. 2137/85 del consiglio del 25 luglio 1985, per l'acquisizione della proprietà dai seguenti immobili:

- a) ospizio del Piccolo San Bernardo;
- b) giardino alpino Chanousin;
- c) ex gendarmeria.

Art. 2.*Adempimenti costitutivi*

1. Il Presidente della Regione è autorizzato ad assumere gli accordi e a compiere ogni atto necessario al perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, provvedendo, in particolare, alla sottoscrizione dell'atto costitutivo dello statuto del GEIE, approvati dalla giunta regionale con propria deliberazione.

2. La giunta regionale definisce, inoltre, con propria deliberazione i contenuti di massima degli accordi da sottoscrivere con i soggetti individuati per la gestione degli immobili di cui all'art. 1.

Art. 3.*Disposizioni finanziarie*

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in € 270.000 per l'anno 2005 e in annui € 15.000 a decorrere dell'anno 2006.

2. L'onore di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa sia del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2005 e di quello pluriennale per il triennio 2005/2007, sia, ai sensi dell'art. 14, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Valle d'Aosta), del bilancio per l'anno finanziario 2006 e di quello pluriennale per il triennio 2006/2008, nell'obiettivo programmatico 2.1.2. (Istituzioni diverse).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede sia con riferimento agli anni 2005, 2006 e 2007 dei bilanci per l'anno finanziario 2005 e per il triennio 2005/2007, sia con riferimento negli anni 2006, 2007 e 2008 dei bilanci per l'anno finanziario 2006 e per il triennio 2006/2008, mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nell'obiettivo programmatico 2.1.4.01 (Interventi su beni patrimoniali), al capitolo 35060 (Spese per l'acquisto di beni patrimoniali), per € 270.000 per l'anno 2005 e per annui € 15.000 per gli anni 2006, 2007 e 2008.

4. Per l'applicazione della presente legge, la giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 19 dicembre 2005

CAVERI

*(Omissis)***06R0218****REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE
(Provincia di Trento)**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
30 dicembre 2005, n. 22-52/Leg.**Modificazioni a regolamenti in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.***(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 9 del 28 febbraio 2006)***IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, ai sensi del quale il Presidente della provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale;

Visto il decreto del Presidente della provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg. (Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'art. 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1);

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg. (Norme regolamentari di attuazione del capo XV della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e altre disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti);

Visto il decreto del Presidente della provincia 9 giugno 2005, n. 14-44/Leg. (Disposizioni regolamentari relative alle discariche di rifiuti ai sensi dell'art. 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10);

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive e il Ministro della salute, 3 agosto 2005 (Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica);

Visto l'art. 100 del decreto del Presidente della giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti);

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2813 di data 22 dicembre 2005 avente ad oggetto:

«Approvazione dello schema di regolamento recante: "Modificazioni a regolamenti in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti";»

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I

MODIFICAZIONI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 13 MAGGIO 2002, N. 9-99/LEG. (DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER LA PRIMA APPLICAZIONE IN AMBITO PROVINCIALE DI NORME STATALI IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI, AI SENSI DELL'ART. 55 DELLA LEGGE PROVINCIALE 19 FEBBRAIO 2002, N. 1).

Art. 1.

Modificazione dell'art. 10 del decreto del Presidente della provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., relativo allo scarico delle acque reflue urbane

1. Al comma 6 dell'art. 10 del decreto del Presidente della provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «I predetti scarichi devono essere conformati - ove occorra - alle citate norme provinciali e al piano provinciale di risanamento delle acque entro il 31 dicembre 2010. Fermo restando quanto previsto dal comma 9, le relative autorizzazioni allo scarico rilasciate in via temporanea alla data di entrata in vigore del presente periodo hanno comunque efficacia di diritto fino al 31 dicembre 2010.».

Art. 2.

Sostituzione del capo V del decreto del Presidente della provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., relativo alla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento.

1. Il capo V del decreto del Presidente della provincia 13 maggio 2002 n. 9-99/Leg., è sostituito dal seguente:

«Capo V

APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 FEBBRAIO 2005, N. 59 (ATTUAZIONE INTEGRALE DELLA DIRETTIVA 96/61/CE RELATIVA ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO).

Art. 15.

Autorizzazione integrata ambientale

1. L'autorizzazione integrata ambientale disciplinata dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), di competenza della provincia Autonoma di Trento, è rilasciata dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente in osservanza di quanto stabilito dal citato decreto legislativo e dal presente capo.

2. I rinvii alla normativa statale contenuti nel decreto legislativo n. 59 del 2005 si intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni provinciali vigenti nelle materie considerate dal citato decreto legislativo.

3. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 59 del 2005, l'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente stabilisce il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale per gli impianti nuovi già dotati di altre autorizzazioni ambientali alla data di entrata in vigore della presente disposizione, curandone la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

4. Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 15 bis, comma 3, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale l'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente provvede in conformità agli articoli 16 e seguenti della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, invitando all'eventuale conferenza di servizi le strutture e le amministrazioni competenti in materia ambientale. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica la procedura stabilita dall'art. 5 del decreto legislativo n. 59 del 2005.

5. In relazione alla complessità del procedimento di autorizzazione integrata ambientale e alla molteplicità delle materie da essa considerate, l'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente può, in presenza di motivate esigenze istruttorie, richiedere, anche più volte, al proponente informazioni e integrazioni alla domanda presentata, con gli effetti di cui all'art. 3, comma 4, della legge provinciale n. 23 del 1992.

6. Fatte salve le competenze dello Stato, la provincia e i comuni esercitano le funzioni regolate dal decreto legislativo n. 59 del 2005 secondo quanto stabilito dal medesimo decreto legislativo e dal presente capo. Le funzioni spettanti alla provincia sono esercitate dall'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, ivi comprese l'irrogazione delle sanzioni amministrative, che sono introitate al bilancio della Provincia, e l'emanazione dei provvedimenti ripristinatori di cui all'art. 11, comma 9, del decreto legislativo n. 59 del 2005.

7. Al fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 16 del decreto legislativo n. 59 del 2005 si applicano inoltre le disposizioni dell'art. 13, commi 2, 3 e 6, del presente regolamento.

8. In relazione a quanto stabilito dall'art. 7, comma 8, del decreto legislativo n. 59 del 2005, restano ferme le attribuzioni riservate alle strutture e agli organi provinciali competenti dall'art. 7-bis della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 (Organizzazione degli interventi della provincia in materia di protezione civile), afferenti autorizzazioni, approvazioni, controlli e provvedimenti ripristinatori al fini della sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti.

9. Sono fatte salve le disposizioni transitorie stabilite dall'art. 17 del decreto legislativo n. 59 del 2005.

Art. 15-bis

Coordinamento con le procedure di valutazione dell'impatto ambientale

1. Qualora i progetti di nuovo impianto o di modifica degli impianti esistenti, ricadenti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 59 del 2005, siano sottoposti alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale o, rispettivamente, alla procedura di verifica secondo quanto previsto dalle norme provinciali in vigore, si applicano le disposizioni di coordinamento procedurale previste dal presente articolo.

2. Il soggetto interessato presenta la domanda di autorizzazione integrata ambientale, relativa ai progetti di un nuovo impianto o di modifica sostanziale di un impianto esistente, unitamente alla domanda di attivazione del procedimento di valutazione dell'impatto ambientale. Nel caso di progetto esecutivo, il termine per la conclusione dell'istruttoria di cui all'art. 5, comma 5, della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 è fissato in duecento giorni. Nel caso di progetto di massima, il predetto termine è ridotto a centoquaranta giorni.

3. Ove sia attivata la procedura di valutazione dell'impatto ambientale, le disposizioni stabilite dalla legge provinciale n. 28 del 1988 e del relativo regolamento di esecuzione, afferenti la pubblicità e la partecipazione del pubblico, tengono luogo della corrispondente disciplina stabilita dal decreto legislativo n. 59 del 2005. Non trovano applicazione le disposizioni relative alla conferenza di servizi prevista dall'art. 5, comma 10, del decreto legislativo n. 59 del 2005 e dall'art. 15, comma 4, del presente regolamento. Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria inerente la procedura di valutazione dell'impatto ambientale, trova inoltre applicazione il comma 5 dell'art. 15.

4. Nel caso di progetto esecutivo, il parere afferente l'autorizzazione integrata ambientale è reso, ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 4, della legge provinciale n. 28 del 1988, dall'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente in tempo utile per la conclusione della fase istruttoria secondo quanto previsto dal comma 2.

5. Ove la valutazione di impatto ambientale abbia ad oggetto un progetto di massima, l'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata dall'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente entro settantacinque giorni dall'adozione della deliberazione della giunta provinciale recante la pronuncia di compatibilità ambientale, in coerenza con le prescrizioni e le indicazioni contenute nella medesima deliberazione, fatto salvo quanto diversamente previsto dal comma 6.

6. Qualora la pronuncia di compatibilità ambientale relativa ad un progetto di massima stabilisca di sottoporre alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale anche il progetto esecutivo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale si osservano le disposizioni stabilite dal presente articolo con riguardo ai progetti esecutivi.

7. La modifica degli impianti esistenti, contemplati dal decreto legislativo n. 59 del 2005, è subordinata al preventivo svolgimento della procedura di verifica prevista dalla normativa provinciale in materia di valutazione dell'impatto ambientale, ove non ricorrano le condizioni per l'esclusione della medesima. La determinazione conclusiva della procedura di verifica stabilisce se ricorrono i presupposti per l'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale o delle relative condizioni, prescindendo dalla valutazione dell'impatto ambientale, ovvero accerta se le modifiche progettate si configurino come sostanziali ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera n), e 10, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2005, che soggiacciono alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale secondo quanto previsto dal presente articolo.»

8. Continuano ad applicarsi le disposizioni transitorie stabilite dai commi 3-bis, 3-ter, 6-bis e 6-ter dell'art. 15 del decreto del Presidente della provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 18 del decreto del Presidente della provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., relativo ai soggetti autorizzabili alla gestione dei rifiuti urbani.

1. L'art. 18 del decreto del Presidente della provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg. è sostituito dal seguente:

«Art. 18. (Tipologie di soggetti autorizzabili alla gestione dei rifiuti urbani). — 1. Le autorizzazioni previste dall'art. 84 del testo unico, nonché - ove ne ricorrano i presupposti - l'autorizzazione integrata ambientale prevista dal capo V del presente regolamento concernenti le discariche per rifiuti non pericolosi adibite allo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili e le stazioni di trasferimento dei predetti rifiuti, nonché gli altri impianti, attività e operazioni di gestione dei medesimi rifiuti - anche accessori o strumentali alle discariche e alle stazioni di trasferimento - sono rilasciate all'ente gestore individuato ai sensi del testo unico.

2. Le autorizzazioni previste dall'art. 84 del testo unico concernenti i centri di raccolta zonale e gli altri centri, piattaforme o infrastrutture indicati all'art. 6, comma 2, della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti) sono rilasciate all'ente gestore della raccolta di cui all'art. 3 della legge provinciale n. 5 del 1998.

3. Le autorizzazioni previste dall'art. 84 del testo unico, nonché - ove ne ricorrano i presupposti - l'autorizzazione integrata ambientale prevista dal capo V del presente regolamento concernenti la realizzazione e la gestione degli impianti di trattamento e di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili con recupero energetico sono rilasciate al comune capofila individuato ai sensi dell'art. 72, comma 2, ultimo periodo, del testo unico.

4. Nelle more della stipulazione della convenzione di cui all'art. 72, comma 2, del testo unico ed in attuazione di quanto stabilito dal comma 7 del medesimo articolo, le autorizzazioni di cui al comma 3 di questo articolo sono rilasciate al comune di Trento o, previo assenso dello stesso, al soggetto affidatario del servizio individuato in relazione al subentro del medesimo comune alla provincia nelle posizioni e nei rapporti giuridici ai sensi del comma 7 dell'art. 72 del testo unico.

5. Con riferimento agli impianti e le attività contemplati dal presente articolo, le imprese affidatarie della gestione degli impianti di titolarità di terzi sono tenute all'iscrizione all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 30, comma 4, del decreto legislativo n. 22 del 1997, fatto salvo quanto previsto dall'art. 30, comma 10, del medesimo decreto.

6. Previo assenso dell'ente gestore titolare del servizio o dell'impianto, le autorizzazioni previste dal presente articolo possono essere accordate ai soggetti, pubblici o privati, affidatari della gestione. In tali casi, i soggetti affidatari della gestione non sono tenuti all'iscrizione all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

7. Si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni dell'art. 3 del decreto del Presidente della giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg. (Norme regolamentari di attuazione del capo XV della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e altre disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti).

8. Resta fermo quanto disposto dall'art. 67-bis, comma 8, terzo periodo, del testo unico.

9. Restano valide ed efficaci le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 84 del testo unico agli enti e soggetti previsti dal presente articolo, antecedentemente alla data in vigore della presente disposizione.»

Art. 4.

Inserimento dell'art. 18 bis nel decreto del Presidente della Provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., relativo agli impianti mobili

1. Dopo l'art. 18 del decreto del Presidente della provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., è aggiunto il seguente:

«Art. 18-bis (Impianti mobili). — 1. Gli impianti mobili destinati al recupero di rifiuti speciali non pericolosi, sottoposti - alla data di entrata in vigore del presente articolo - alle procedure semplificate di autorizzazione di cui agli articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997 devono essere autorizzati dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente secondo quanto previsto dall'art. 84 del testo unico per gli effetti dell'art. 28, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 22 del 1997.

2. Per i fini del comma 1, la domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 84 del testo unico e dell'art. 28, comma 7, del decreto legislativo n. 22 del 1997 deve essere presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo. L'Agenzia si pronuncia entro novanta giorni dal ricevimento della domanda.

3. Il regime autorizzatorio semplificato di cui al comma 1 continua a produrre effetti fino alla data di conclusione del procedimento di autorizzazione indicato al comma 2, purché sia presentata la domanda di autorizzazione prevista dal medesimo comma 2 entro il termine da esso stabilito.

4. Le attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi mediante impianti mobili autorizzati ai sensi dell'art. 84 del testo unico e dell'art. 28, comma 7, del decreto legislativo n. 22 del 1997, esercitate - nel territorio provinciale - per un periodo non superiore ai dodici mesi nel medesimo sito, sono escluse dalla disciplina afferente la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti e dalle procedure di valutazione dell'impatto ambientale o di verifica.

5. In attuazione dell'art. 63 ter del testo unico, per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio provinciale l'interessato presenta all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente la comunicazione preventiva, prescritta dall'art. 28, comma 7, del decreto legislativo n. 22 del 1997, almeno trenta giorni prima dell'installazione dell'impianto mobile che tratta rifiuti inerti.

6. La comunicazione preventiva prevista dall'art. 28, comma 7, del decreto legislativo n. 22 del 1997 non sostituisce né comprende gli eventuali provvedimenti permissivi e concessori o i pareri di competenza del comune e dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.»

Art. 5.

Modificazioni dell'art. 19 del decreto del Presidente della provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., recante norme applicative dell'art. 67-bis del testo unico.

1. Al comma 7 dell'art. 19 del decreto del Presidente della provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'individuazione delle aree da destinare alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti speciali, anche pericolosi, demandata a singoli provvedimenti dagli articoli 66 e 67-bis del testo unico costituisce atto di pianificazione a carattere puntuale.»

Capo II

MODIFICAZIONE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 NOVEMBRE 1998, N. 38-110/Leg. (NORME REGOLAMENTARI DI ATTUAZIONE DEL CAPO XV DELLA LEGGE PROVINCIALE 11 SETTEMBRE 1998, N. 10 E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI).

Art. 6.

Modificazioni dell'art. 16-bis del decreto del Presidente della giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg., relativo all'autorizzazione temporanea agli scarichi di acque reflue domestiche.

1. All'art. 16 bis del decreto del Presidente della giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg., i termini del 31 dicembre 2003 e del 31 dicembre 2004 sono differiti al 31 dicembre 2008 e, rispettivamente, al 31 dicembre 2010.

2. Dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente: «4-bis. Qualora siano apportate modifiche alle previsioni del piano provinciale di risanamento delle acque volte ad escludere la realizzazione della rete di pubblica fognatura, il comune dispone l'adeguamento degli scarichi autorizzati in via temporanea, ai sensi dell'art. 16 e del presente articolo, alle disposizioni stabilite dall'art. 17 del testo unico. Tale adeguamento deve essere assicurato entro un anno decorrente dalla modifica del piano provinciale di risanamento delle acque.».

Capo III

MODIFICAZIONI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 9 GIUGNO 2005, N. 14-44/Leg. (DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI RELATIVE ALLE DISCARICHE DI RIFIUTI, AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA LEGGE PROVINCIALE 15 DICEMBRE 2004, N. 10).

Art. 7.

Modificazioni del decreto del Presidente della provincia 9 giugno 2005, n. 14-44/Leg., relative alle discariche di rifiuti

1. All'art. 2 del decreto del Presidente della provincia 9 giugno 2005, n. 14-44/Leg., la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) con la denominazione «decreto ministeriale 3 agosto 2005» si intende far riferimento al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive e il Ministro della salute, 3 agosto 2005 (Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica);».

2. All'art. 3 del decreto del Presidente della provincia 9 giugno 2005, n. 14-44/Leg., il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. L'autorizzazione di cui al comma 7 per le discariche di rifiuti inerti nelle quali sono conferiti rifiuti inerti, diversi da quelli elencati nella tabella I annessa all'art. 5 del decreto ministeriale 3 agosto 2005 e che soddisfano gli altri requisiti di ammissibilità indicati dall'art. 5 del medesimo decreto ministeriale, è rilasciata dal comune territorialmente competente, acquisito il parere dell'agenzia. Detto parere è reso entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta.».

3. Alla lettera a) del punto 6 dell'allegato A e ai punti 2, 4, 6, 7 e 8 della sezione A dell'Allegato E del decreto del presidente della provincia 9 giugno 2005, n. 14-44/Leg., le parole: «tabella 3 annessa all'art. 2 del decreto ministeriale 13 marzo 2003» sono sostituite con le seguenti parole: «tabella 1 annessa all'art. 5 del decreto ministeriale 3 agosto 2005».

4. Al punto 9 della sezione B dell'allegato E del decreto del Presidente della provincia 9 giugno 2005, n. 14-44/Leg., sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo capoverso le parole: «1° gennaio 2006» sono sostituite con le seguenti parole: «1° gennaio 2007»;

b) la lettera b) del quarto capoverso è sostituita dalla seguente: «b) vagliatura con maglie di almeno 80 mm o con resa equivalente;».

5. Agli articoli 1, comma 5, 3, commi 4 e 7, e 5, comma 2, del decreto del Presidente della provincia 9 giugno 2005, n. 14-44/Leg., le parole: «decreto ministeriale 13 marzo 2003» sono sostituite con le seguenti parole: «decreto ministeriale 3 agosto 2005».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 30 dicembre 2005

DELLAI

Registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 2006, registro n. 1, foglio n. 2

(Omissis).

06R0206

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 30 dicembre 2005, n. 23-53/Leg.

Disposizioni regolamentari di attuazione dell'art. 156-bis della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 9 del 28 febbraio 2006)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Visto l'art. 156-bis della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, (Ordinamento urbanistico provinciale e tutela del territorio);

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2812 di data 22 dicembre 2005 recante: «Disposizioni regolamentari di attuazione dell'art. 156 bis della legge provinciale (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio)»;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Valutazione dell'impatto ambientale connessa all'approvazione di piani urbanistici ai sensi dell'art. 31 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio).

1. La valutazione dell'impatto ambientale connessa all'approvazione dei piani regolatori generali o delle loro varianti ai sensi dell'art. 3 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio) si svolge in osservanza delle disposizioni procedurali stabilite dal predetto art. 31 della medesima legge provinciale n. 22 del 1991 e dalle disposizioni attuative stabilite dal presente articolo, anche in deroga alle sequenze procedurali previste dagli articoli 31, 40, 41 e 42 della citata legge provinciale n. 22 del 1991.

2. Nell'ambito degli adempimenti previsti dagli articoli 40, comma 4, e 42, comma 3, della legge provinciale n. 22 del 1991, il servizio provinciale competente in materia di urbanistica e di tutela del paesaggio trasmette il piano regolatore generale o la sua variante all'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente per l'attivazione della fase istruttoria finalizzata all'espressione del parere del comitato provinciale per l'ambiente. In deroga a quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 31 della legge provinciale n. 22 del 1991, il parere del Comitato è reso entro il termine di novanta giorni dal ricevimento, da parte dell'Agenzia, del piano o della sua variante, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente).

3. In relazione a quanto previsto dall'art. 31, comma 4, della legge provinciale n. 22 del 1991, le eventuali osservazioni derivanti dalla partecipazione pubblica sono trasmesse dal comune, immediatamente dopo la scadenza del termine previsto dagli articoli 40, comma 2, e 42, comma 3, della legge provinciale n. 22 del 1991, all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, ai fini della loro acquisizione nell'ambito dell'istruttoria concernente la valutazione dell'impatto ambientale.

4. La commissione urbanistica provinciale si esprime ai sensi degli articoli 40, comma 4, e 42, comma 3, della legge provinciale n. 22 del 1991 - in deroga ai termini ivi previsti - entro sessanta giorni dalla data di espressione del parere del Comitato provinciale per l'ambiente.

Art. 2.

Norme procedurali di applicazione dell'art. 29, comma 6, delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale

1. La valutazione dell'impatto ambientale connessa all'approvazione dei piani regolatori generali e delle loro varianti - nei casi previsti dall'art. 29, comma 6, delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale, contenute nell'allegato B della legge provinciale 7 agosto 2003, n. 7 (Approvazione della variante 2000 al piano urbanistico provinciale) - si svolge in osservanza delle disposizioni procedurali stabilite dall'art. 31 della legge provinciale n. 22 del 1991 e dall'art. 1 del presente regolamento.

Art. 3.

Norme procedurali di applicazione dell'art. 29, comma 7, delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale

1. Nei casi previsti dall'art. 29, comma 7, delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale, contenute nell'allegato B della legge provinciale n. 7 del 2003, i soggetti interessati sottopongono a valutazione di impatto ambientale il progetto organico di collegamento sciistico fra aree diverse che interessino zone definite a parco naturale dal piano urbanistico provinciale.

2. Ai fini dello svolgimento della valutazione di impatto ambientale ai sensi del comma 1 si osservano le disposizioni procedurali stabilite dalla legge provinciale n. 28 del 1988 e dal relativo regolamento di esecuzione per i progetti di massima.

3. Il progetto depositato per la valutazione dell'impatto ambientale vale anche come proposta alla giunta provinciale di approvazione del piano orientativo unitario e coordinato ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci). A tal fine, copia del progetto depositato è trasmessa dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente al dipartimento provinciale competente in materia di turismo.

4. Il piano orientativo unitario e coordinato di cui al comma 3 è approvato dalla Giunta provinciale contestualmente alla pronuncia di compatibilità ambientale del progetto. Il parere dei comuni e degli enti gestori dei parchi naturali interessati sono acquisiti nell'ambito dell'istruttoria relativa alla valutazione dell'impatto ambientale.

5. L'adeguamento, ove occorra, dei piani regolatori generali e dei piani dei parchi provinciali alle previsioni dal piano urbanistico provinciale deve rispettare le indicazioni del piano orientativo unitario e coordinato, qualora quest'ultimo sia stato preventivamente approvato ai sensi del comma 4.

Art. 4.

Norme procedurali di applicazione dell'art. 29, comma 8, delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale

1. Lo studio generale previsto dall'art. 29, comma 8, delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale, contenute nell'allegato B della legge provinciale n. 7 del 2003, è sottoposto a valutazione di impatto ambientale in osservanza delle disposizioni procedurali previste dalla legge provinciale n. 28 del 1988 e dal relativo regolamento esecutivo per i progetti di massima.

2. La delimitazione delle aree sciabili e l'eventuale collegamento tra le stesse ai sensi del citato art. 29, comma 8, delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale sono approvati dalla giunta provinciale contestualmente alla pronuncia di compatibilità ambientale sullo studio generale di cui al comma 1.

3. La deliberazione prevista dal comma 2 costituisce presupposto per l'adeguamento, ove occorra, dei piani regolatori generali alle previsioni del piano urbanistico provinciale e alle indicazioni dello studio generale.

Art. 5.

Disposizioni finali e transitorie

1. Su richiesta dei soggetti interessati, la valutazione dell'impatto ambientale connessa all'approvazione dei piani ai sensi degli articoli 1 e 2 può essere svolta in un unico procedimento.

2. Le tipologie di opere individuate con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell'art. 31, comma 1, della legge provinciale n. 22 del 1991 - alla data di entrata in vigore del presente regolamento - si intendono riferite alle corrispondenti tipologie di opere indicate dal regolamento di esecuzione della legge provinciale n. 28 del 1988, nel testo in vigore alla medesima data.

3. Le disposizioni procedurali previste dagli articoli 1 e 2 trovano applicazione anche ai piani regolatori generali e alle loro varianti adottati in via non definitiva dai comuni alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

4. Nei casi previsti dal comma 3, il piano o la relativa variante sono trasmessi dal servizio provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio all'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, per gli effetti dell'art. 1, comma 2, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Nei medesimi casi, la partecipazione pubblica assicurata nell'ambito della procedura urbanistica prevista per l'adozione del piano vale anche per gli effetti della procedura di valutazione dell'impatto ambientale attivata successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell'art. 31, comma 4, della legge provinciale n. 22 del 1991. A tal fine, il comune trasmette all'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente le osservazioni eventualmente pervenute, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

5. Ulteriori modifiche ai piani regolatori generali o alle loro varianti o ai piani orientativi unitari e coordinati, approvati in osservanza delle disposizioni procedurali degli articoli 2 e 3, non possono essere avviate, utilizzando le medesime procedure previste dagli articoli 2 e 3, prima che siano decorsi cinque anni dalla data di adozione della deliberazione della Giunta provinciale concernente la valutazione dell'impatto ambientale. Eventuali limitate modifiche ai progetti autorizzati nell'ambito delle procedure di cui agli articoli 2 e 3 possono essere ammesse, purché non in contrasto con l'impianto e con il disegno complessivo stabiliti dal piano regolatore generale o dal piano orientativo unitario e coordinato. Si osservano in tale caso le procedure stabilite dalla legge provinciale n. 28 del 1988 e dal relativo regolamento di esecuzione.

6. Nella prima applicazione del presente regolamento, i piani regolatori generali o le loro varianti, approvati precedentemente alla data di entrata in vigore di questo regolamento - ai sensi dell'art. 29, comma 6, delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale contenute nell'allegato B della legge provinciale n. 7 del 2003, possono essere modificati, in osservanza delle disposizioni procedurali stabilite dall'art. 2, prescindendo dal vincolo quinquennale previsto dal comma 5.

7. Resta fermo quanto stabilito dagli articoli 9 e 10 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, in materia di svolgimento della valutazione di incidenza dei piani e dei progetti nell'ambito dei procedimenti di valutazione dell'impatto ambientale.

8. Le disposizioni procedurali dell'art. 1 non trovano applicazione relativamente ai piani comprensoriali di coordinamento ed ai piani attuativi.

9. Ai fini dello svolgimento della valutazione dell'impatto ambientale nei casi previsti dall'art. 24 delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale, contenute nell'allegato B della legge provinciale n. 7 del 2003, i comuni attivano la procedura indicata dall'art. 1 del presente regolamento, i comprensori quella stabilita dall'art. 31 della legge provinciale n. 22 del 1991. Resta fermo quanto disposto dalla sezione I del capo I della legge 8 settembre 1997, n. 13, recante disposizioni per l'esecuzione delle opere pubbliche comprese nel piano straordinario.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 30 dicembre 2005

DELLAI

Registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 2006, registro n. 1, foglio n. 2 (Omissis).

06R0207

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2005, n. 31.

Disposizioni concernenti l'allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 51 del 21 dicembre 2005)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Funzioni amministrative inerenti il rilascio delle concessioni per l'allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado

1. Nelle more della consegna da parte dello Stato dei beni di cui all'art. 30, comma 2, della legge 5 marzo 1963, n. 366 (nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado), come delimitati con decreto del Ministro per i lavori pubblici del 23 giugno 1966, n. 1330, in attuazione del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo), sono conferite alle Amministrazioni comunali territorialmente competenti le funzioni amministrative inerenti il rilascio delle concessioni per l'allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado a pescatori e allevatori singoli o associati e imprese ittiche.

Art. 2.

Modalità di rilascio delle concessioni

1. L'Amministrazione regionale provvede con regolamento a disciplinare le modalità di rilascio delle concessioni di cui all'art. 1, con l'obiettivo di consentire, in piena conformità alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche) e alle altre norme in materia, una gestione delle risorse alienutiche della laguna compatibile con le esigenze di conservazione e tutela dell'ecosistema lagunare e delle altre tipologie di pesca, e nel rispetto della direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi, e degli ulteriori seguenti criteri:

a) armonizzazione e pianificazione delle azioni sul territorio, perseguendo la finalità di indirizzare lo sviluppo delle attività che insistono sulla laguna, componendo le conflittualità tra usi concorrenti e promuovendo la tutela e il razionale utilizzo della laguna e delle sue risorse;

b) rilascio delle concessioni nel rispetto degli usi civici di pesca;

c) onerosità delle concessioni;

d) garanzia di condizioni di eguaglianza e parità tra i soggetti aventi diritto a richiedere il rilascio delle concessioni.

2. Sono fatte salve e assumono priorità le domande di concessione presentate entro il 31 dicembre 2002 agli organi competenti al rilascio.

Art. 3.

Canoni relativi alle concessioni

1. Il Presidente della Regione, sentiti previamente i comuni territorialmente competenti, determina con decreto l'importo dei canoni relativi alle concessioni per l'allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado secondo quanto previsto dall'art. 57 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico).

2. Gli introiti di cui al comma 1 sono trattenuti nella misura del 50 per cento dal comune territorialmente competente e riversati per il rimanente 50 per cento alla Regione. In caso di più comuni competenti la quota del 50 per cento di competenza dei comuni è ripartita tra loro in proporzione alle superfici interessate.

Art. 4.

Sanzioni

1. La violazione degli obblighi stabiliti nel regolamento di cui all'art. 2 è soggetta all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 15.000 euro.

2. All'irrogazione delle sanzioni amministrative provvede l'amministrazione comunale territorialmente competente.

3. La vigilanza per l'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 è svolta, oltre che dall'Amministrazione concedente, dal Corpo forestale regionale, dai Corpi di vigilanza provinciale e dagli altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

Art. 5.

Abrogazioni

1. Sono abrogati i commi 24, 25, 26 e 27 dell'art. 20 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003).

Art. 6.

Norma transitoria

1. Nelle more dell'approvazione del regolamento di cui all'art. 2 e per quanto non espressamente disciplinato dallo stesso, per le aree incluse nella Rete ecologica europea Natura 2000 vigono gli obblighi, i divieti e le prescrizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997, sanzionati ai sensi dell'art. 4.

Art. 7.

Norme finanziarie

1. Le entrate derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'art. 3, commi 1 e 2, sono accertate e riscosse nell'unità previsionale di base 3.2./608 che si istituisce nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, al titolo III - categoria 3.2 - rubrica n. 330 - con la denominazione «Canoni di concessioni - settore pesca e acquacoltura», con riferimento al capitolo 763 (3.2.5) di nuova istituzione «per memoria» nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo; alla rubrica n. 330 - Servizio n. 218 - Pesca e acquacoltura con la denominazione «Canoni relativi alle concessioni per l'allevamento di molluschi bivalvi».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 16 dicembre 2005

ILLY

06R0091

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
10 gennaio 2006, n. 04/Pres.

Regolamento recante modifiche e integrazioni al «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano». Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 25 gennaio 2006)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato);

Vista la legge regionale 4 marzo 2005, n. 4, recante «Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/1999, e al parere motivato della Commissione delle comunità europee del 7 luglio 2004»;

Visto, in particolare, l'art. 42, comma 1, della citata legge regionale n. 4/2005, con cui si stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2006 sono delegate alle Camere di commercio le funzioni amministrative concernenti la concessione di incentivi nel settore artigiano;

Visto, altresì, l'art. 43, comma 4 della citata legge regionale n. 4/2005, che demanda all'amministrazione regionale il compito di provvedere alla ricognizione, alla revisione ed alla semplificazione dei procedimenti contributivi relativi alle funzioni delegate alle camere di commercio;

Visto il decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005, n. 0272/Pres. con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano»;

Ritenuto opportuno adottare alcune modificazioni ed integrazioni al regolamento emanato con il citato Presidente della Regione n. 0272/2005, al fine di adeguare talune disposizioni alla normativa comunitaria vigente nonché al fine di apportare correzioni ad errori materiali riscontrati nel testo;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso);

Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3442 del 29 dicembre 2005;

Decreta:

È approvato il regolamento recante modifiche ed integrazioni al «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano» di cui al decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005, n. 0272/Pres., nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 10 gennaio 2006

ILLY

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano» di cui al decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005, n. 0272/Pres.

Art. 1.

Modifiche all'art. 2 del Presidente della Regione n. 0272/2005

1. Al comma 6 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005 n. 0272/Pres. concernente: «legge regionale n. 12/2002, art. 75, comma 1 - testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano», le parole: «degli incentivi a valere sul fondo di rotazione di cui al titolo II, capo I e degli incentivi per la ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico di cui al titolo II, capo V» sono soppresse.

Art. 2.

Integrazioni all'art. 4 del Presidente della Regione n. 0272/2005

1. Dopo il comma 4 dell'art. 4 del Presidente della Regione n. 0272/2005, sono aggiunti i seguenti commi:

«4-bis. L'entità degli aiuti a favore delle iniziative di cui all'art. 34, comma 3 e all'art. 40 è quantificata applicando il metodo di calcolo di cui all'allegato E.

Art. 3.

Modifiche all'art. 5 del Presidente della Regione n. 0272/2005

1. Il comma 7 dell'art. 5 del Presidente della Regione n. 0272/2005 è sostituito dal seguente:

«7. Per gli incentivi in conto capitale di cui agli articoli 46, comma 1, lettera b) e 106, comma 1, l'intensità dell'aiuto in ESL corrisponde alla percentuale dell'incentivo concesso.»

2. Al comma 10 dell'art. 5 del Presidente della Regione n. 0272/2005 le parole: «l'intensità in ESL» sono sostituite dalle seguenti: «l'intensità lorda dell'aiuto».

Art. 4.

Modifiche all'art. 9 del Presidente della Regione n. 0272/2005

1. Al comma 3 dell'art. 9 del Presidente della Regione n. 0272/2005, le parole: «agli incentivi a valere sul Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli-Venezia Giulia ed agli incentivi per la ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico,» sono soppresse.

Art. 5.

Modifiche all'art. 16 del Presidente della Regione n. 0272/2005

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'art. 16 del Presidente della Regione n. 0272/2005, le parole: «dall'art. 11-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 13, comma 11-bis».

Art. 6.

Modifiche all'art. 34 del Presidente della Regione n. 0272/2005

1. La lettera a) del comma 3 dell'art. 34 del Presidente della Regione n. 0272/2005 è sostituita dalla seguente:

«a) la partecipazione all'estero a mostre e fiere, l'esecuzione di studi e l'acquisizione di consulenze necessarie all'introduzione di un nuovo prodotto o di un prodotto esistente su un nuovo mercato;».

Art. 7.

Modifiche all'art. 51 del Presidente della Regione n. 0272/2005

1. Al comma 4 dell'art. 51 del Presidente della Regione n. 0272/2005, le parole: «lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera b)».

Art. 8.

*Abrogazione del comma 3 dell'art. 72
del Presidente della Regione n. 0272/2005*

1. Il comma 3 dell'art. 72 del Presidente della Regione n. 0272/2005 è abrogato.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

06R0136

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 16 marzo 2006, n. 4.

Interventi regionali per celebrazioni speciali in occasione della commemorazione di eventi storici di grande rilevanza o di personalità venete di prestigio nazionale o internazionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 27 del 21 marzo 2006)

II CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità

1. Al fine di commemorare eventi o personalità che hanno segnato, in modo rilevante, la storia del Veneto elevandone il prestigio e l'immagine a livello regionale, nazionale e internazionale, la giunta regionale è autorizzata a costituire comitati regionali per la celebrazione di manifestazioni di carattere culturale.

2. La costituzione dei comitati di cui al comma 1 è deliberata dalla giunta regionale, di propria iniziativa o su proposta della commissione consiliare competente per materia.

Art. 2.

Presentazione delle proposte

1. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente definisce, con proprio provvedimento, criteri, tempi e procedure per la presentazione delle proposte di celebrazione delle manifestazioni di carattere culturale.

2. Non sono in ogni caso ammesse proposte riferite ad eventi o personalità di rilevanza esclusivamente locale.

Art. 3.

Commissione tecnico scientifica

1. Per l'esame e la valutazione delle proposte di cui all'art. 2, la struttura regionale competente si avvale di una commissione tecnico scientifica nominata dal Presidente della giunta regionale e composta da:

a) l'assessore regionale competente in materia di cultura, che la presiede;

b) due Consiglieri regionali componenti della commissione consiliare competente per materia, designati dalla stessa, di cui uno in rappresentanza della minoranza;

c) il segretario regionale competente in materia di attività culturali;

d) tre esperti di chiara fama del mondo della cultura designati dalla giunta regionale in deroga alle procedure e termini di cui alla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 «Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi»;

e) i dirigenti responsabili delle direzioni regionali per le attività culturali, per l'istruzione e per il bilancio.

2. La commissione valuta le proposte, verifica il rispetto delle condizioni previste dal provvedimento di cui all'art. 2, comma 1 e invia la relazione alla giunta regionale per le determinazioni conseguenti.

3. Ai componenti esterni della commissione spettano l'indennità di partecipazione alle sedute e i rimborsi spese previsti dall'art. 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 «Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione» e successive modificazioni.

Art. 4.

Comitati regionali per le celebrazioni

1. La giunta regionale, vista la relazione della commissione tecnico-scientifica di cui all'art. 3, acquisito il parere della competente commissione consiliare, costituisce, per ogni celebrazione, un comitato regionale composto da tre consiglieri regionali componenti della commissione consiliare competente per materia, designati dalla stessa, di cui uno in rappresentanza della minoranza e da non più di nove esperti e studiosi della materia oggetto della commemorazione e ne indica il presidente e il dirigente regionale al quale viene assegnata la funzione di segretario tesoriere. La deliberazione di costituzione del comitato definisce, tra l'altro, le competenze dello stesso, gli indirizzi generali per gli interventi, i tempi di attuazione e il relativo finanziamento.

2. Ai componenti esterni dei comitati regionali per le celebrazioni spettano i rimborsi spese previsti dall'art. 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modificazioni.

3. Il comitato regionale elabora il programma delle celebrazioni nel rispetto degli indirizzi di cui al comma 1, ne segue l'esecuzione e predisponde la rendicontazione delle spese sostenute e la relazione finale sugli obiettivi raggiunti con il programma delle celebrazioni, entro centoventi giorni dalla sua conclusione.

4. La giunta regionale, sulla base della relazione di cui al comma 3, entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa, trasmette alla competente Commissione consiliare la propria valutazione sull'efficacia degli interventi e delle azioni evidenziate unitamente alla citata relazione.

Art. 5.

Budget operativo dei comitati

1. Al fine di sostenere le spese relative all'attuazione dei punti del programma delle celebrazioni definito dal comitato nei termini di cui all'art. 4 comma 1, la giunta regionale, quando non sia possibile o conveniente ricorrere alla procedura ordinaria di spesa, ha la facoltà, ai sensi dell'art. 49 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 «Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione», di autorizzare l'assegnazione di un budget operativo a favore del dirigente regionale al quale è assegnata la funzione di segretario tesoriere del comitato.

2. Il dirigente di cui al comma 1, ha l'obbligo di predisporre il rendiconto nei tempi e con le modalità disciplinate dall'art. 49, comma 6, della legge regionale n. 39/2001 ed è assoggettato altresì agli obblighi di cui al capo V della legge regionale n. 39/2001.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3 e 4, quantificati in euro 10.000,00 per ciascuno degli esercizi 2006 e 2007, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'UPB U0185 «Fondo speciale per le spese correnti», partita n. 8 «Interventi per la cultura» del bilancio pluriennale 2006-2008 e contestuale incremento, in termini di competenza, dell'UPB U0023 «Spese generali di funzionamento» del bilancio di previsione 2006 e pluriennale 2006-2008.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 4, quantificati in euro 1.500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2006 e 2007, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'UPB U0185 «Fondo speciale per le spese correnti», partita n. 8 «Interventi per la cultura» del bilancio pluriennale 2006-2008 e contestuale incremento, in termini di competenza, dell'UPB U0169 «Manifestazioni ed istituzioni culturali» del bilancio di previsione 2006 e pluriennale 2006-2008.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 16 marzo 2006

GALAN

(Omissis).

06R0236

LEGGE REGIONALE 16 marzo 2006, n. 5.

Modifiche alla legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 «Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale».*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 27 del 21 marzo 2006)*

II CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifica del titolo della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 «Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale»

1. Il titolo della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 «Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale» è così sostituito: «Disciplina delle aggregazioni di filiera, dei distretti produttivi ed interventi di sviluppo industriale e produttivo locale»

Art. 2.

Modifica all'art. 1 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 «Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale»

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 dopo la parola «promuove» sono inserite le seguenti parole: «tenendo conto del principio di concertazione».

2. Al comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8, dopo le parole «distretti produttivi» sono inserite le seguenti parole: «e delle altre forme di aggregazione produttiva».

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 «Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale»

1. L'art. 2 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 è così sostituito:

«Art. 2 (Definizioni). — 1. Il distretto produttivo è espressione della capacità di imprese tra loro integrate in un sistema produttivo rilevante e degli altri soggetti di cui all'art. 4 di sviluppare una progettualità strategica che si esprime in un patto per lo sviluppo del distretto, in conformità agli strumenti legislativi e programmatori regionali vigenti.

2. Il metadistretto è un distretto produttivo che presenta, oltre alle caratteristiche di cui al comma 1, una estesa diffusione della filiera sul territorio regionale, risultando strumento strategico per l'economia della regione.

3. L'aggregazione di filiera o di settore è espressione della capacità di un insieme di imprese di sviluppare una progettualità strategica comune. L'aggregazione richiede una intesa, tra imprese, in numero non inferiore a 10, riferibili ad una medesima filiera o settore produttivi.

4. Il numero delle imprese che aderiscono ad un patto distrettuale o metadistrettuale, non può essere superiore al trenta per cento del numero complessivo delle imprese di cui al comma 3, se aderenti ad un solo patto di sviluppo distrettuale o metadistrettuale, al cinquanta per cento se a due o più patti.»

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 «Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale»

1. L'art. 3 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 è così sostituito:

«Art. 3 (Indicatori di rilevanza dei sistemi produttivi locali). — 1. Ai fini della eleggibilità a distretto un sistema produttivo locale è rilevante quando:

a) comprende un numero di imprese locali produttive operanti, anche in sistemi di specializzazione integrata, su una specifica filiera, non inferiore a cento e un numero di addetti non inferiore a mille. Per entrambi gli indicatori fa fede il dato disponibile dal più recente censimento dell'istituto nazionale di statistica (ISTAT) per la codificazione delle attività economiche, o da altre fonti informative riconosciute dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

b) presenta al suo interno un elevato grado di integrazione produttiva e di servizio, documentabile dall'analisi organizzativa delle catene di fornitura;

c) è in grado di esprimere capacità di innovazione, comprovata da una descrizione dell'originalità dei prodotti e dei processi, dalla presenza di imprese leader nei singoli settori, dal numero di brevetti registrati dalle imprese, nonché dalla presenza di istituzioni formative specifiche o centri di documentazione sulla cultura locale del prodotto e del lavoro;

d) comprende un insieme di soggetti istituzionali aventi competenze ed operanti nell'attività di sostegno all'economia locale.

2. Ai fini della eleggibilità a metadistretto, un sistema produttivo è rilevante quando comprende un numero di imprese locali produttive non inferiore a duecentocinquanta e un numero di addetti non inferiore a cinquemila operanti, anche in sistemi di specializzazione integrata, su una specifica filiera e presenta gli indicatori di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1.

3. La giunta regionale, in deroga ai requisiti quantitativi di cui ai commi 1 e 2, sentite le associazioni sindacali e di categoria maggiormente rappresentative su base regionale, può riconoscere, quale distretto produttivo o metadistretto, sistemi di imprese e altri soggetti di cui all'art. 4 per la tutela dell'eccellenza di specifici settori produttivi o per l'avvio a soluzione di crisi produttive di settori strategici per l'economia regionale, cui possono aderire anche aziende che hanno sottoscritto patti per lo sviluppo di altri distretti produttivi.

4. Ai distretti ed ai metadistretti di cui al presente articolo si applica quanto stabilito all'art. 7, comma 3.»

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 «Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale»

1. L'art. 5 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 è così sostituito:

«Art. 5 (Criteri per la redazione dei patti di sviluppo distrettuale e metadistrettuale). — 1. La giunta regionale sentite le associazioni sindacali e di categoria maggiormente rappresentative su base regionale adotta i criteri per la redazione dei patti di sviluppo distrettuale e metadistrettuale e li approva, acquisito il parere della competente commissione consiliare.

Art. 6.

Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 «Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale»

1. L'art. 6 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 è così sostituito:

«Art. 6 (Rappresentante del patto di sviluppo distrettuale e metadistrettuale). — 1. I soggetti partecipanti al patto individuano nel proprio ambito e contestualmente alla sua sottoscrizione tramite specifico mandato contenuto nel medesimo, la persona titolata a rappresentare il patto stesso nella consultazione di cui all'art. 9, ad assicurarne la coerenza strategica, nonché a monitorare la fase di realizzazione del patto di sviluppo industriale e dei progetti su di esso realizzati.

2. La persona di cui al comma 1 è individuata all'interno dei soggetti di cui all'art. 4.

3. La sostituzione avviene in seguito a comunicazione delle proprie dimissioni a tutti i sottoscrittori il patto, da parte del rappresentante uscente, e con l'accettazione da parte della nuova persona individuata con le modalità di cui al comma 1. La variazione è comunicata tempestivamente alla competente struttura regionale.»

Art. 7.

Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 «Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale»

1. L'art. 7 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 è così sostituito:

«Art. 7 (Ammissibilità del patto di sviluppo distrettuale e metadistrettuale). — 1. La camera di commercio, nel cui ambito territoriale opera il maggior numero di imprese del distretto o del metadistretto come individuati dall'art. 3, iscritte al registro delle imprese, verifica la compatibilità economica e di fattibilità complessiva del patto, anche in relazione all'adeguatezza dei soggetti componenti la coalizione che esprime il patto medesimo e rende un parere motivato sulla rispondenza degli obiettivi del patto alle finalità della presente legge.

2. Le province nel cui ambito territoriale operano le imprese del distretto o del metadistretto esprimono parere in ordine alla compatibilità dei patti di sviluppo con riferimento agli strumenti della programmazione provinciale.

3. Ciascun patto è destinato a valere per il triennio successivo decorrente dalla data della sua approvazione da parte della giunta regionale, sino al 31 dicembre del terzo anno di vigenza del patto stesso.

4. Alla scadenza del triennio la giunta regionale, verificata la permanenza degli indicatori di cui all'art. 3 e dell'attività effettivamente svolta nel triennio sulla base del patto di sviluppo in scadenza, su richiesta del rappresentante di cui all'art. 6 può riconoscere il patto e il relativo distretto o metadistretto per il triennio successivo, tramite la presentazione di un nuovo patto di sviluppo secondo le procedure di cui all'art. 8, anche nel corso del terzo anno di vigenza del patto. Il nuovo patto diviene efficace dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione dell'atto di riconoscimento».

Art. 8.

Sostituzione dell'art. 8 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 «Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale»

1. L'art. 8 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 è così sostituito:

«Art. 8 (Procedure di ammissibilità). — 1. Il patto di sviluppo distrettuale e metadistrettuale deve essere depositato dal rappresentante di cui all'art. 6, entro il 31 gennaio di ogni anno, presso la sede della camera di commercio individuata ai sensi dell'art. 7, comma 1 e presso la sede delle province interessate di cui all'art. 7, comma 2.

2. Le camere di commercio entro il 10 marzo provvedono alle verifiche e trasmettono il patto, corredato del parere di cui di cui all'art. 7, comma 1 alla struttura regionale competente ai fini delle conseguenti determinazioni in ordine alla compatibilità del patto con la programmazione regionale generale e settoriale.

3. Le province, entro il 10 marzo provvedono alle verifiche di cui all'art. 7, comma 2 e trasmettono il loro parere sui patti di loro competenza. Trascorso tale termine la struttura regionale procede alle determinazioni di competenza. Nel caso di pareri contrastanti prevale quello della provincia sul cui territorio opera il maggior numero di imprese.

4. Entro il 15 maggio la struttura regionale competente, acquisito il parere della consulta dei distretti e metadistretti di cui all'art. 9, invia i patti pervenuti, corredati dalla documentazione e da una relazione conclusiva afferente le valutazioni di cui al comma 2, alla giunta regionale affinché provveda all'approvazione dei nuovi patti di sviluppo e all'emanazione dei bandi di cui al comma 5.

5. La giunta regionale, entro il 30 giugno approva i bandi per l'assegnazione delle risorse ai progetti di attuazione dei patti di sviluppo distrettuali e metadistrettuali e ne determina le modalità di gestione».

Art. 9.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 «Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale»

1. La rubrica dell'art. 9 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 è così sostituita: «Consulta dei distretti e metadistretti».

2. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 la parola «distretti» sono aggiunte le seguenti parole «e metadistretti».

3. Al comma 4 dell'art. 9 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 le parole «indicato all'art. 5» sono sostituite dalle parole «indicato all'art. 7 comma 3».

4. Al comma 5 dell'art. 9 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 le parole «di cui all'art. 5» sono sostituite dalle parole «presentati ai sensi dell'art. 8».

Art. 10.

Modifiche all'art. 10 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 «Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale»

1. La lettera d) del comma 2 dell'art. 10 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 è così sostituita:

«d) la quota massima di cofinanziamento regionale, non può essere maggiore del quaranta per cento dei costi dichiarati. Per gli interventi di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 1 dell'art. 12, la quota di cofinanziamento regionale, che comunque non deve essere superiore alla percentuale sopra indicata, non può eccedere quella di partecipazione delle imprese di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 3;».

2. Il comma 3 dell'art. 10 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 è così sostituito:

«3. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto del provvedimento della giunta regionale che approva ciascun bando, i soggetti di cui al comma 2 devono presentare i progetti esecutivi inerenti la realizzazione degli obiettivi indicati dal bando medesimo.

3. Dopo il comma 3 dell'art. 10 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 è aggiunto il seguente comma:

«3-bis. Qualora il bando sia selettivo, per misure e progetti, la giunta regionale acquisisce il parere della competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine si prescinde dal parere».

Art. 11.

Inserimento dell'art. 10-bis nella legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 «Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale».

1. Dopo l'art. 10 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 10-bis (Azioni a sostegno delle aggregazioni d'impresa). — 1. La giunta regionale, allo scopo di promuovere l'integrazione tra imprese, può attivare azioni per il sostegno allo sviluppo tramite l'assegnazione di risorse per interventi destinati ad aggregazioni di filiere omogenee.

2. La giunta regionale, entro il mese di febbraio di ogni anno, approva i bandi anche selettivi per misure e progetti, per l'assegnazione delle risorse. La quota di cofinanziamento regionale non può superare la misura del cinquanta per cento delle spese ammesse e rendicontate e non può comunque eccedere la percentuale di partecipazione economica delle imprese. Anche per le risorse di cui al comma 1 valgono le prescrizioni stabilite alle lettere b), c), e), f), g), h) ed i) del comma 2 dell'art. 10.

3. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto del provvedimento della giunta regionale che approva ciascun bando, i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 2 devono presentare i progetti esecutivi inerenti la realizzazione degli obiettivi indicati dal bando medesimo.

4. La giunta regionale approva i bandi di cui al comma 2 acquisito il parere della competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine si prescinde dal parere.

Art. 12.

Modifiche all'art. 11 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 «Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale»

1. La lettera g) del comma i) dell'art. 11 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 è così sostituita:

«g) le maggiori prospettive sull'occupazione delle imprese coinvolte nel progetto anche tramite impiego di personale in mobilità;».

2. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 è aggiunta la seguente lettera:

«g-bis) le sinergie e l'integrazione con progetti avviati coinvolgenti distretti produttivi di regioni confinanti sulla base di appositi accordi».

Art. 13.

Inserimento dell'art. 11-bis nella legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 «Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale».

1. Dopo l'art. 11 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 11-bis (Criteri di valutazione dei progetti per le aggregazioni d'impresa). — 1. I criteri di valutazione dei progetti ai fini della predisposizione delle graduatorie relative agli interventi di cui al comma 1-bis dell'art. 12 sono:

- a) il maggior numero di imprese partecipanti ai progetti;
- b) la coerenza rispetto alle priorità strategiche della politica economica e occupazionale regionale;
- c) il maggior numero di università, parchi scientifici e tecnologici, enti locali e altri soggetti di diritto pubblico presenti nel territorio regionale, coinvolti nel progetto;
- d) grado di assunzione di autofinanziamento e relativa percentuale richiesta di sostegno regionale;
- e) le maggiori prospettive sull'occupazione delle imprese coinvolte nel progetto anche tramite impiego di personale in mobilità;
- f) i migliori interventi in materia di innovazione e trasferimento tecnologico secondo i parametri individuati dai bandi.

Art. 14.

Inserimento dell'art. 11-ter nella legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 «Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale».

1. Dopo l'art. 11-bis della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8, introdotto dalla presente legge, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 11-ter (Criterio di premialità). — 1. I bandi di attuazione possono prevedere, per specifiche misure, l'attribuzione di ulteriori sostegni ai progetti presentati, ritenuti meritevoli secondo criteri di premialità, con un contributo nella misura stabilita dai bandi, sino ad un massimo del dieci per cento della spesa regolarmente rendicontata a saldo.

2. I criteri di premialità, regolati dagli specifici bandi, privilegiano i progetti che presentano:

- a) la maggiore capacità d'accesso a ulteriori contributi nazionali e comunitari;
- b) il minore scostamento della rendicontazione e la maggior coincidenza cronologica tra l'esecuzione dell'attività e il progetto preventivato in fase di domanda,
- c) la maggiore percentuale di sostegno non regionale con esclusione dei contributi di cui alla lettera a).

Art. 15.

Modifiche all'art. 12 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 «Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale».

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 sono aggiunte, in fine, le parole: «o altre attività rivolte alla riduzione delle emissioni inquinanti»;

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8, dopo le parole «sviluppo precompetitivo» sono aggiunte le seguenti: «trasferimento tecnologico, interscambio di conoscenze e tecnologie, anche al fine delle compatibilità agli standard tecnici internazionali».

3. La lettera c) del comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 è così sostituita:

«c) realizzazione, avvio o fusione per settori omogenei, di banche dati ed osservatori»;

4. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8, è aggiunta la seguente lettera:

«f-bis) servizi logistici di sostegno al sistema distrettuale».

5. Dopo la lettera f-bis) del comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8, introdotta dalla presente legge, è aggiunta la seguente lettera:

«f-ter) riconversione del ciclo lavorativo ed interventi per il risparmio energetico e l'utilizzo di energia pulita su più siti produttivi,

6. Dopo il comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 è inserito il seguente comma:

«1-bis. Sono oggetto d'intervento per le aggregazioni di impresa ed in relazione ai bandi di cui all'art. 10-bis le seguenti iniziative:

- a) progetti di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico anche tramite la condivisione di conoscenze specifiche del processo produttivo, al fine di accrescere la competitività;
- b) attività di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, test di prototipi, test di campionari presso centri prova di distretto, laboratori universitari, parchi scientifici regionali o di imprese aderenti ad un distretto o metadistretto;
- c) riconversione del ciclo lavorativo ed interventi per il risparmio energetico nonché per l'utilizzo di energia pulita su più siti produttivi;
- d) centri di assistenza post vendita all'estero, esclusivamente presso showroom attive appartenenti alla stessa categoria di filiera, come previsto nei bandi relativi ai distretti e metadistretti produttivi;
- e) azioni logistiche aggregate tramite razionalizzazione dei trasporti, dell'immagazzinamento dei materiali, ai fini anche della riduzione dei consumi energetici;
- f) informatizzazione e introduzione delle nuove tecnologie per le comunicazioni;
- g) programmi di riconversione industriale per il sostegno all'occupazione;
- h) sostegno alla partecipazione a progetti dell'Unione europea.

7. Il comma 2 dell'art. 12 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8, è così sostituito:

«2. Gli interventi di cui al comma 1 e al comma 1-bis, sono concessi nel rispetto delle condizioni previste dai regolamenti di esenzione adottati dalla Commissione europea in virtù del regolamento (CE) n. 994/1998 del 7 maggio 1998 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CE a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali ovvero in virtù di regimi notificati. Gli strumenti applicativi della legge precisano, di volta in volta, la tipologia di regime di esenzione applicabile ovvero l'avvenuto adempimento dell'obbligo di notifica se necessaria.

Art. 16.

Inserimento dell'art. 12-bis nella legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 «Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale».

1. Dopo l'art. 12 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 12-bis (Disposizioni in materia di acquisizione di beni materiali ed immateriali). — 1. I beni materiali e immateriali, conseguiti con la realizzazione dei progetti cofinanziati con i contributi regionali ai sensi della presente legge, appartengono ai proponenti e realizzatori dei progetti medesimi. Il patto di sviluppo deve contenere, pena la non ammissibilità, le modalità d'accesso ai risultati o ai beni conseguiti dai progetti da parte delle imprese sottoscrittrici il patto costituenti il distretto o metadistretto medesimo.

2. I singoli progetti devono contenere specifica previsione di quanto stabilito al comma 1.

Art. 17.

Sostituzione dell'art. 13 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 «Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale».

1. L'art. 13 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 è così sostituito:

«Art. 13 (Destinatari). — 1. Possono concorrere alle agevolazioni finanziarie previste dalla presente legge in relazione agli interventi di cui all'art. 12, comma 1:

a) per la lettera a), gli enti locali e le autonomie funzionali, i loro enti strumentali, gli enti strumentali regionali e le società a prevalente capitale pubblico aderenti al patto di sviluppo distrettuale e, se previsti dal bando, altri soggetti pubblici o privati;

b) per le lettere b), c), d), e), f), f-bis, f-ter: i consorzi d'impresa, le società consortili, le associazioni temporanee d'impresa che siano partecipati, sia per i distretti produttivi che per i metadistretti, da almeno rispettivamente, dieci e quindici imprese aderenti al patto di sviluppo, nonché secondo le modalità previste dal bando, i soggetti di cui alle lettere d), e) e f) del comma 1 dell'art. 4 e, se previsti dal bando, altri soggetti pubblici o privati e nei casi previsti dal bando entrambi.

2. Per accedere alle agevolazioni di cui al comma 2 dell'art. 12 le imprese si costituiscono in associazioni temporanee di impresa o di scopo, in consorzi ovvero nelle altre forme di aggregazione previste dall'ordinamento giuridico. Alle predette aggregazioni possono inoltre aderire gli altri soggetti di cui all'art. 4.».

Art. 18.

Inserimento dell'art. 14-bis nella legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 «Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale».

1. Dopo l'art. 14 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 è inserito il seguente articolo:

«Art. 14-bis (*Promozione economica distrettuale e metadistrettuale*). — 1. La giunta regionale promuove l'accesso ad idonee agenzie di valutazione del merito di credito per i distretti produttivi e per i metadistretti e delle relative imprese che ne fanno parte, ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali creditizi in considerazione del recepimento degli accordi di Basilea in materia bancaria e finanziaria.

2. La Regione promuove le iniziative dei distretti, dei metadistretti, delle aggregazioni di imprese e delle singole imprese ad essi aderenti, volte all'accertamento dei presupposti che consentono l'accesso ad agevolazioni ed incentivi tributari e contributivi ed all'espletamento degli adempimenti previsti per la concessione dei relativi benefici.

Art. 19.

Abrogazione dell'art. 16 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 «Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale».

1. L'art. 16 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8, è abrogato.

Art. 20.

Disposizioni transitorie per l'anno 2006

1. Per l'anno 2006 è consentita l'ammissione al riconoscimento a distretto produttivo, o a metadistretto, esclusivamente ai distretti produttivi riconosciuti nell'anno 2003, che intendono ricandidarsi, secondo le modalità di cui all'art. 8 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 come modificato dall'art. 8 della presente legge, non oltre il 1° giugno 2006. Le camere di commercio e le province interessate, entro il 1° luglio 2006 provvedono alle verifiche di cui all'art. 7 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 come modificato dall'art. 7 della presente legge e trasmettono il patto corredato dal parere di cui al comma 1 del medesimo art. 7 alla struttura regionale competente ai fini delle conseguenti determinazioni. Entro il 24 luglio 2006 la struttura regionale competente, acquisiti i pareri previsti, invia i patti pervenuti, corredati della documentazione e della relazione conclusiva alla giunta regionale che provvede all'approvazione dei nuovi patti di sviluppo ritenuti idonei e all'emanazione dei bandi.

2. Per l'anno 2006 il termine di cui al comma 2 dell'art. 10-bis della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 come introdotto dall'art. 11 della presente legge può essere differito sino al 30 novembre 2006, con provvedimento della giunta regionale.

3. Per l'anno 2006 il termine di novanta giorni di cui al comma 3 dell'art. 10 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 come modificato dall'art. 10 della presente legge, viene ridotto a sessanta giorni.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 16 marzo 2006

GALAN

(Omissis)

06R0237

REGOLAMENTO REGIONALE 20 marzo 2006, n. 2.

Regolamento per il trattamento di dati sensibili e giudiziari in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (art. 20, comma 2 e art. 21, comma 2).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 29 del 24 marzo 2006)

II CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento regionale:

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 20, comma 2 e dell'art. 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), identifica i tipi di dati e le operazioni eseguibili da parte della giunta regionale nonché da parte delle aziende ULSS, aziende ospedaliere ed istituti di ricerca e cura a carattere scientifico della Regione del Veneto, degli enti e agenzie regionali nonché degli altri enti per i quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo, con riferimento ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari:

a) effettuati per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico individuate dalla parte II del decreto legislativo n. 196/2003;

b) autorizzati da espressa disposizione di legge per rilevanti finalità di interesse pubblico, ove in via legislativa non siano specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili.

Art. 2.

Disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell'art. 4, del decreto legislativo n. 196/2003.

2. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato ed è compiuto quando, per lo svolgimento delle finalità di interesse pubblico, non è possibile il trattamento dei dati anonimi oppure di dati personali non sensibili o giudiziari.

Art. 3.

Tipi di dati e di operazioni eseguibili

1. I dati sensibili e giudiziari oggetto di trattamento le finalità di interesse pubblico perseguite, nonché le operazioni eseguibili sono individuati, per i soggetti titolari di cui all'art. 1, nelle schede contenute negli allegati al presente regolamento, di seguito elencati:

a) allegato A (Schede da 1 a 40): giunta regionale; enti ed agenzie regionali, enti sui quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo;

b) allegato B (Schede da 1 a 41): aziende ULS aziende ospedaliere, istituti di ricerca e cura a carattere scientifico.

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'art. 44, comma 4, dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Venezia, 20 marzo 2006

GALAN

(Omissis)

06R0229

REGIONE TOSCANA**LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2005, n. 73.****Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 1 del 4 gennaio 2006)***IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.*Principi generali e finalità*

1. La Regione nello spirito dei principi fissati dall'art. 45 della Costituzione e dallo statuto della Regione Toscana:

- a) riconosce la funzione sociale ed economica che la cooperazione esercita nel territorio regionale;
- b) promuove la diffusione della cultura imprenditoriale cooperativa e della responsabilità sociale;
- c) valorizza, in tutte le diverse espressioni della cooperazione, le finalità di mutualità, democrazia interna partecipata e assenza di fini di speculazione nell'attività svolta;
- d) riconosce il ruolo della cooperazione di credito per la sua azione di sistema nello sviluppo locale.

2. La Regione, nell'ambito degli obiettivi della programmazione economica regionale, favorisce e sostiene la promozione, lo sviluppo ed il consolidamento del sistema cooperativo e delle sue imprese.

3. La Regione, attraverso la presente legge, opera per:

- a) promuovere e sviluppare la cooperazione nelle sue varie forme ed espressioni;
- b) diffondere la conoscenza dei principi, dei valori e della cultura cooperativa.

Art. 2.*Soggetti beneficiari*

1. I benefici della presente legge si applicano, secondo quanto specificatamente previsto dagli atti di programmazione regionale, esclusivamente alle società cooperative:

- a) che sono regolarmente iscritte all'albo delle società cooperative e che risultano essere certificate ai sensi degli articoli 5 o 6 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: «Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore»);
- b) che hanno almeno una unità produttiva nel territorio toscano;
- c) che applicano le disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro (C.C.N.L.) e degli eventuali contratti integrativi, firmati dalle organizzazioni sindacali e cooperative maggiormente rappresentative.

2. I benefici della presente legge si applicano anche ai consorzi costituiti dalle società cooperative di cui al comma 1.

Art. 3.*Centri di assistenza tecnica alle imprese cooperative*

1. La Regione favorisce le iniziative per la promozione della cultura e della pratica cooperativa e le attività di animazione, informazione, sostegno, consulenza nei confronti delle imprese cooperative, nonché le attività volte a garantire alle imprese il più agevole rapporto con la pubblica amministrazione; a tali fini accredita l'attività di appositi centri di assistenza tecnica alle imprese cooperative, di seguito denominati C.A.I.C.

2. Ai fini dell'accreditamento regionale i C.A.I.C., costituiti sotto forma di impresa dalle organizzazioni regionali delle associazioni cooperative giuridicamente riconosciute, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) disponibilità di una struttura articolata in almeno quattro province del territorio regionale;
- b) presenza di uno statuto che preveda lo svolgimento di attività a favore di tutte le società cooperative richiedenti le prestazioni.

Art. 4.*Consulta regionale della cooperazione*

1. La consulta regionale della cooperazione, di seguito denominata consulta, è presieduta dall'assessore regionale competente.

2. Nella consulta sono rappresentate le organizzazioni regionali delle associazioni cooperative giuridicamente riconosciute e maggiormente rappresentative in Toscana, l'ANCI Toscana, l'Unione regionale delle camere di commercio della Toscana (Unioncamere), l'IRPET, le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale.

3. Fanno inoltre parte della consulta due esperti in materia di cooperazione designati dal presidente della giunta regionale.

4. La consulta è nominata dal presidente della giunta regionale e resta in carica cinque anni.

5. Ai componenti la consulta non compete alcuna indennità di presenza o di carica.

6. La composizione e le modalità di funzionamento della consulta sono disciplinate dal regolamento regionale di cui all'art. 12, di attuazione della presente legge.

Art. 5.*Compiti della consulta regionale della cooperazione*

1. La consulta esercita le seguenti funzioni:

- a) esprime parere alla giunta regionale sui progetti di legge e di regolamento regionale in materia di cooperazione;
- b) propone indirizzi e formula proposte per il raggiungimento delle finalità della presente legge;
- c) propone iniziative finalizzate allo sviluppo dei rapporti tra istituzioni e sistema cooperativo;
- d) esprime parere su progetti regionali per attività finalizzate alla promozione e allo sviluppo della cooperazione;
- e) esprime parere in ordine al rilascio dell'accreditamento regionale ai C.A.I.C.;
- f) esprime parere sul piano di lavoro dell'Osservatorio regionale toscano della cooperazione di cui all'art. 7 e le relative modalità di funzionamento dell'Osservatorio;
- g) propone iniziative finalizzate al sostegno dell'attività degli enti bilaterali;
- h) formula proposte in ordine alla conferenza regionale della cooperazione di cui all'art. 6;
- i) formula proposte in ordine al miglioramento qualitativo dei servizi anche rispetto alla determinazione e al controllo degli standard di qualità e alle procedure relative all'affidamento;
- j) propone azioni positive per la valorizzazione in ambito cooperativo delle persone svantaggiate, con particolare riferimento alle persone disabili;
- k) propone azioni positive per la promozione in ambito cooperativo di una maggiore e migliore occupazione delle donne e per la loro valorizzazione in ambito professionale e direzionale.

Art. 6.*Conferenza regionale della cooperazione*

1. La giunta regionale organizza con cadenza almeno triennale la conferenza regionale della cooperazione, finalizzata a favorire il confronto sulle politiche di sviluppo delle imprese cooperative nell'economia e nel territorio regionale e il rafforzamento dei rapporti fra la cooperazione ed i soggetti istituzionali.

Art. 7.

Osservatorio regionale toscano sulla cooperazione

1. La Regione provvede all'acquisizione di tutti gli elementi informativi necessari per orientare efficacemente le politiche regionali dirette allo sviluppo, alla qualificazione ed al monitoraggio della cooperazione attraverso l'Osservatorio regionale toscano sulla cooperazione, di seguito denominato Osservatorio, che opera nell'ambito della direzione generale regionale competente per materia; alle attività dell'Osservatorio concorrono le organizzazioni regionali delle associazioni cooperative giuridicamente riconosciute, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e l'Unione regionale delle camere di commercio della Toscana (Unioncamere).

2. L'Osservatorio realizza una banca dati e cura l'aggiornamento e la raccolta dei dati medesimi e delle principali informazioni sul settore, acquisendo sistematicamente dati da fonti già disponibili.

3. Il sistema informativo regionale, in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della «Rete telematica regionale toscana»), assicura la gestione dei dati e le elaborazioni necessarie all'attività dell'Osservatorio e si raccorda con l'albo delle società cooperative.

4. L'attività dell'Osservatorio è supportata da una commissione tecnica, la cui composizione è definita dalla giunta regionale. I componenti della commissione sono nominati dal presidente della giunta regionale.

Art. 8.

Attività dell'osservatorio

1. L'osservatorio svolge le seguenti attività:

a) acquisizione di elementi conoscitivi sul sistema cooperativo regionale, sulla diffusione della cultura e della pratica cooperativa dei suoi valori e principi;

b) costante monitoraggio della realtà cooperativa nel territorio toscano, in particolare sull'utilizzo delle forme di lavoro, sulla situazione degli andamenti occupazionali, sull'andamento economico del sistema cooperativo a livello globale e settoriale, sull'innovazione, sulla formazione professionale e sulle strategie di crescita imprenditoriale;

c) analisi e studio delle problematiche strutturali e congiunturali relative al settore della cooperazione nel contesto del sistema economico internazionale, nazionale e regionale;

d) studi e ricerche sulla cooperazione anche di carattere settoriale o locale;

e) informazione sull'attività svolta dal sistema della cooperazione regionale;

f) valutazione dell'efficacia degli interventi regionali sul sistema cooperativo;

g) predisposizione, con cadenza biennale, di un rapporto sullo stato della cooperazione;

h) analisi e rilievi in ordine ai progetti regionali di cui all'art. 5, comma 1, lettera d);

i) altre iniziative in materia di cooperazione, su richiesta della giunta regionale e della consulta.

Art. 9.

Interventi per lo sviluppo ed il sostegno della cooperazione

1. La Regione, nell'ambito degli strumenti di programmazione previsti dalla vigente normativa e, in particolare, del piano regionale di sviluppo economico di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive), del piano di indirizzo generale integrato di cui alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale ed occupazione) e del piano integrato sociale regionale di cui alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), attua forme di intervento finalizzate:

a) alla qualificazione, valorizzazione e promozione delle imprese cooperative;

b) allo sviluppo, integrazione e capitalizzazione delle imprese cooperative, mediante forme di agevolazione all'accesso al credito e mediante specifici strumenti finanziari;

c) al trasferimento di conoscenze e competenze ai fini dell'innovazione e della ricerca ed all'attuazione di programmi e progetti volti al miglioramento dei processi di lavoro sia a livello di strategia aziendale, sia a livello di ambiente, di tempi e di socialità interna, anche attraverso i C.A.I.C. di cui all'art. 3;

d) all'attivazione di iniziative per la realizzazione di politiche attive dell'orientamento, della formazione professionale e del lavoro per la promozione e lo sviluppo della cooperazione e la diffusione della cultura cooperativa;

e) allo svolgimento di azioni positive per la valorizzazione in ambito cooperativo delle persone svantaggiate, con particolare riferimento alle persone disabili;

f) allo svolgimento di azioni positive per la promozione in ambito cooperativo di una maggiore e migliore occupazione delle donne e per la loro valorizzazione in ambito professionale e direzionale.

Art. 10.

Consorzi fidi

1. La Regione riconosce il ruolo e la funzione dei confidi iscritti all'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), nella gestione dei fondi di agevolazione e di incentivazione regionale, secondo quanto previsto dall'art. 155 del decreto legislativo n. 385/1993, come modificato dal comma 32 dell'art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Art. 11.

Cooperazione sociale

1. La Regione riconosce il ruolo della cooperazione sociale nell'organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia di politiche sociali.

2. Le associazioni di rappresentanza delle cooperative sociali concorrono ai processi di programmazione regionale e locale. Le cooperative sociali concorrono alla progettazione e all'erogazione dei servizi.

3. Nell'ambito della propria programmazione e in base alle risorse disponibili, la Regione e gli enti locali promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione della cooperazione sociale, anche attraverso le politiche formative e occupazionali, interventi di natura fiscale, azioni per l'accesso al credito agevolato, nonché misure di promozione, comunicazione e approfondimento conoscitivo del settore.

Art. 12.

Regolamento regionale

1. La giunta regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina con regolamento:

a) i requisiti, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di accreditamento da parte dei C.A.I.C., nonché la relativa documentazione;

b) le tipologie e la quantità dei servizi erogabili;

c) le modalità di controllo sulla documentazione prodotta;

d) le verifiche sulle attività prestate ai fini del mantenimento dell'accreditamento;

e) la composizione e le modalità di funzionamento della consulta regionale della cooperazione.

Art. 13.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), f) della presente legge si fa fronte con le risorse stabilite nell'ambito del piano regionale di sviluppo economico stanziato nel bilancio di previsione 2006.

2. Agli oneri derivanti dall'art. 9, comma 1, lettera d) della presente legge si fa fronte con le risorse stabilite nell'ambito del piano di indirizzo generale integrato di cui alla legge regionale n. 32/2002, stanziata nel bilancio di previsione 2006.

3. Agli oneri derivanti dall'art. 9, comma 1, lettera e) della presente legge si fa fronte con le risorse stabilite nell'ambito del piano integrato sociale regionale di cui alla legge regionale n. 41/2005, stanziata nel bilancio di previsione 2006.

4. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 14.

Abrogazioni

1. La legge regionale 24 agosto 1977, n. 59 (Provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione) è abrogata.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 28 dicembre 2005

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 21 dicembre 2005.

06R0239

REGIONE MOLISE

REGOLAMENTO REGIONALE 21 marzo 2006, n. 1.

Regolamento recante norme per il mantenimento degli animali da compagnia e per la realizzazione e la gestione delle strutture di ricovero per cani.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 8 del 1° aprile 2006)

Premesso che:

Il Consiglio regionale ha approvato la deliberazione n. 35 del 28 febbraio 2006;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità

1. Con il presente regolamento - in attuazione dell'accordo sancito il 6 febbraio 2003 tra il Ministero della salute e le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy, nonché in attuazione della legge regionale 4 marzo 2005, n. 7 - al fine di definire norme volte a favorire una corretta convivenza tra le persone e gli animali da compagnia, nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e del benessere degli animali, vengono definiti:

- a) responsabilità e doveri del detentore;
- b) criteri per la gestione dei cani;
- c) criteri tecnico-costruttivi ed igienico-sanitari per la realizzazione ed il risanamento delle strutture che ospitano cani;
- d) modalità per lo svolgimento di pubblicità, spettacoli, esposizioni e competizioni che prevedono la presenza di animali da compagnia;
- e) procedure per l'affidamento dei cani randagi.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) «animali da compagnia»: ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pettherapy e da riabilitazione, e quelli impiegati nella pubblicità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia;

b) «allevamento di cani e gatti per attività commerciali»: la detenzione di cani e di gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a 5 fattrici o 10 soggetti adulti o a 30 cuccioli per anno;

c) «commercio di animali da compagnia»: qualsiasi attività economica quale, ad esempio, i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura e di addestramento.

Art. 3.

Responsabilità e doveri del detentore

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa europea e statale in materia di protezione e di benessere degli animali, nonché quanto previsto all'art. 7 della legge regionale n. 7/2005, chiunque possieda o detenga animali da compagnia, a qualunque titolo ed in qualunque circostanza, è responsabile della loro salute del loro benessere, ed è pertanto obbligato a garantire loro adeguate cure ed attenzioni, tenendo conto dei bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso la specie e la razza.

2. Agli animali da compagnia custoditi a qualunque titolo ed in qualunque circostanza, vanno garantiti, in particolare:

a) condizioni igieniche ed ambientali tali da non recare loro nocumento, assicurando la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali;

b) cibo ed acqua sufficiente per quantità, per apporto equilibrato di principi nutritivi e con tempistica adeguata;

c) idonea illuminazione e ventilazione negli ambienti confinati;

d) un'adeguata possibilità di esercizio fisico;

e) in caso di custodia all'aperto, strutture idonee al riparo dalle intemperie e da condizioni ambientali estreme;

f) le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;

g) ogni possibile precauzione per impedirne la fuga.

La catena, ove necessaria, deve avere una lunghezza di almeno cinque metri se fissa, oppure di almeno tre metri se collegata con anello di scorrimento e gancio ad una fune di scorrimento di almeno cinque metri. I collari devono essere sufficientemente larghi in modo da non procurare piaghe o sofferenze.

3. Chiunque adibisca alla riproduzione un animale da compagnia deve tener conto delle caratteristiche fisiologiche e comportamentali del proprio animale, in modo da non mettere a repentaglio la salute ed il benessere della progenitura o dell'animale femmina gravida o allattante.

4. Gli animali da compagnia devono essere custoditi in modo da:

a) non provocare danni all'ambiente ed alla fauna;

b) non alterare le condizioni igieniche della collettività;

c) garantire la tutela da aggressioni e, comunque, non arrecare danni o disturbi a terzi.

5. I mezzi e le gabbie per il trasporto devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni, e consentire altresì l'ispezione e la cura degli stessi; la ventilazione e la cubatura d'aria devono essere adeguate alle condizioni di trasporto ed alle caratteristiche della specie degli animali trasportati.

6. È fatto divieto assoluto del collare elettrico o di altro analogo strumento, che provoca effetti di dolore sui cani, nella fase di addestramento ed in ogni altra fase del rapporto uomo-cane.

Art. 4.

Gestione dei canili

1. I canili comunali ospitano esclusivamente gli animali catturati dal personale autorizzato dal Servizio veterinario della A.S.L. competente per territorio. Nel caso di animali di proprietà, fatte salve eventuali sanzioni, sono a carico del proprietario le spese per il mantenimento ed eventualmente il costo del microchip e della sua applicazione. Nel caso di animali randagi, le spese per il mantenimento del il costo del microchip sono a carico del comune dove è avvenuta la cattura; le spese per l'applicazione del microchip sono a carico del Servizio veterinario della A.S.L.

2. La cattura viene effettuata su segnalazione del comune, dei soggetti deputati alla vigilanza, delle associazioni di cui all'art. 9 della legge regionale n. 7/2005, o su iniziativa del Servizio veterinario A.S.L., qualora ne reputi l'opportunità, che, in tal caso, ne dà comunicazione al comune competente.

3. Qualora non dispongano di un canile comunale, i comuni sono tenuti ad indicare alla A.S.L. il canile dove far ospitare gli animali catturati. In assenza di tale indicazione, il Servizio veterinario dispone autonomamente in merito.

4. Nei canili comunali il responsabile sanitario della struttura è un veterinario individuato dalla A.S.L. competente. Vi svolge le attività previste dal regolamento di polizia veterinaria (decreto del Presidente della Repubblica n. 320/1954) e le attività di cui ai commi 5 e 6. Nei rifugi per cani, il responsabile sanitario è un veterinario individuato dal soggetto che gestisce la struttura, anche ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge regionale n. 7/2005. Il responsabile sanitario registra i dati clinici ed epidemiologici rilevati, ai fini della programmazione degli interventi finalizzati alla lotta delle zoonosi e delle malattie proprie della specie canina.

5. I cani accolti nei canili comunali vengono sottoposti:

- a) ad accurata visita clinica, al fine di valutarne lo stato sanitario;
- b) ad eventuali trattamenti terapeutici e profilattici, contro le patologie intraspecifiche e zoonosiche, che il responsabile sanitario della struttura riterrà opportuno, in base all'andamento epidemiologico ed alle condizioni di salute dell'animale;
- c) ad identificazione mediante applicazione di microchip, qualora sprovvisti.

Gli esami clinici e gli interventi vaccinali, terapeutici e di profilassi effettuati vanno registrati su apposita scheda clinica individuale.

6. Sia nel canile comunale che in quello rifugio i cani dovranno essere aggregati nei box secondo le compatibilità caratteriali.

7. Dovrà essere impedita comunque la possibilità di riproduzione sterilizzando, di preferenza, i cani di sesso maschile e/o in alternativa, a seconda della convenienza, quello di sesso femminile. Non possono essere dati in affido a privati animali non sterilizzati. In caso di animali troppo giovani la sterilizzazione potrà essere differita anche ad una data successiva all'affido.

8. Il registro di entrata e di uscita degli animali, di cui all'art. 10 della legge regionale n. 7/2005, deve riportare per ciascun animale presente i seguenti dati:

- a) data di introduzione e data di nascita o età indicativa;
- b) le generalità del proprietario o, in caso di animale vagante, il comune in cui è stato catturato, comprovato da un verbale di presa in consegna o di cattura, controfirmato dal proprietario o da un funzionario comunale. A tale verbale di cattura dovrà essere allegata obbligatoriamente una foto del cane;
- c) numero di identificazione dell'animale (codice microchip);
- d) eventuale riferimento alla scheda clinica di cui al comma 5;
- e) data di uscita in caso di cessione a canile rifugio, affido, restituzione al proprietario, decesso;
- f) in caso di cessione a canile rifugio o affido, le generalità del destinatario ed il riferimento alla scheda di affido di cui all'art. 7.

9. Un cane di proprietà può essere affidato in custodia temporanea, a pagamento, ad un rifugio per cani di cui all'art. 6 della legge regionale n. 7/2005 o ad un canile privato; i cani a pensione vanno custoditi in ambienti separati da quelli che ospitano gli altri animali.

Art. 5.

Criteri tecnico-costruttivi ed igienico-sanitari per la realizzazione ed il risanamento delle strutture che ospitano cani

1. Sono soggette alle norme del presente articolo, oltre che al rispetto delle norme di cui all'art. 3, tutte le strutture che ospitano gruppi di cani in numero pari o superiore a 5 femmine o 10 soggetti adulti o a 30 cuccioli.

2. L'apertura di un canile comunale, di un canile rifugio e di qualunque attività di cui alle lettere b) e c) dell'art. 2 del presente regolamento, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

3. Nell'autorizzazione vanno indicate, oltre alle generalità della persona responsabile dell'attività, la o le specie di animali da compagnia che si intende commerciare, addestrare, allevare o custodire. Il rilascio è subordinato alla verifica, da parte del servizio veterinario della A.S.L. competente:

- a) delle caratteristiche tecnico-costruttive ed igienico-sanitarie della struttura di cui al comma 4;
- b) il possesso, da parte della persona responsabile, delle cognizioni necessarie all'esercizio di tale attività, di una qualificata formazione professionale o di una comprovata esperienza nel settore degli animali da compagnia.

4. I canili di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale n. 7/2005 e tutte le strutture che ospitano cani di cui al comma 1 del presente articolo, possono essere realizzati anche con la ristrutturazione di edifici esistenti. Essi devono comunque possedere i seguenti requisiti:

- a) garantire una superficie minima per capo secondo i valori riportati nella tabella di cui all'allegato 1 del presente regolamento;
- b) pavimento, reti, infissi, attrezzature facilmente lavabili e disinfettabili;
- c) coperture e tramezzi facilmente amovibili per consentire il controllo agevole degli animali;
- d) area comune per consentire lo svolgimento dell'esercizio fisico;
- e) approvvigionamento idrico continuo e in quantità sufficiente;
- f) canali di scolo e scarichi dimensionati in modo da garantire un regolare e veloce deflusso delle acque di lavaggio;
- g) reparto di isolamento con una capienza pari almeno al 20% di quella complessiva nei canili comunali e pari almeno al 5% in tutte le altre strutture;
- h) box di isolamento singoli o strutturati in modo tale da poter essere suddivisi in reparti singoli;
- i) sistemi idonei di disinfezione e di disinfestazione;
- j) un locale per il deposito di detersivi, disinfettanti e delle attrezzature per il loro impiego;
- k) un locale per il deposito e la preparazione degli alimenti e per la conservazione delle relative attrezzature;
- l) recinzione esterna tale da impedire l'accesso a persone e ad animali estranei e sufficientemente distanziata dai box che ospitano gli animali, in muratura o con siepi addossate che impediscano la vista.

I canili comunali devono essere dotati di un locale idoneo per lo svolgimento delle attività sanitarie. I canili comunali, privati od a qualsiasi altro titolo detenuti, possono contenere complessivamente e contemporaneamente fino a duecentocinquanta cani (adulti e cuccioli).

5. Le norme di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche agli impianti già esistenti che, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 7/2005, devono adeguare le proprie strutture entro il termine di 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

6. I gestori dei canili provvedono allo smaltimento delle carcasse degli animali morti a norma del regolamento europeo n. 1774 del 3 ottobre 2002 e dei relativi atti regionali di recepimento. I canili comunali ed i canili rifugio, compresi quelli privati convenzionati, possono individuare, nella struttura, aree da destinare a cimitero per cani di proprietà, a pagamento.

7. La mancata osservanza delle norme del presente articolo comporta la sospensione dell'attività della struttura fino all'adeguamento della stessa.

Art. 6.

Pubblicità, spettacoli esposizioni e competizioni

1. È vietata la partecipazione a manifestazioni espositive di cani e di gatti di età inferiore a 4 mesi; è consentita la partecipazione a dette manifestazioni agli animali di età superiore a condizione che abbiano idonea copertura vaccinale per le malattie individuate dalle autorità sanitarie territoriali.

2. È vietata la detenzione a fini di vendita di animali di qualunque specie colorati artificialmente.

Art. 7.

Procedure per l'affidamento dei cani randagi

1. I cani randagi catturati e ricoverati presso i canili comunali, o quelli che entro sessanta giorni dalla cattura non vengono reclamati dal proprietario, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge regionale n. 7/2005, possono essere affidati a soggetti privati che offrono garanzie di buon trattamento od alle associazioni protezionistiche, di cui all'art. 9 della stessa legge, che gestiscono rifugi per cani.

2. Le associazioni di cui al comma 1 possono procedere a successivi affidi degli animali solo a favore di soggetti privati.

3. L'affido è subordinato alla verifica della sussistenza dei requisiti per il mantenimento del benessere e per la capacità di gestione dell'animale da parte dell'affidatario. Tale verifica è svolta dalle associazioni protezionistiche di cui all'art. 9 della legge regionale n. 7/2005 attraverso le guardie zoofile di cui all'art. 12 della stessa legge regionale, in collaborazione con il responsabile sanitario del canile da dove proviene l'animale da affidare.

4. All'atto dell'affidamento a privati deve essere compilata la scheda di cui all'allegato 2 del presente regolamento, che va conservata insieme alla fotocopia del documento di identità o altro documento equipollente dell'affidatario. Copia della scheda va trasmessa al Servizio veterinario della A.S.L. competente per territorio.

5. L'affidamento degli animali è consentito solo a favore del soggetto direttamente interessato, che sottoscrive la dichiarazione contenuta nella scheda di affido;

In caso di affido a persone minorenni, la dichiarazione è sottoscritta dall'esercente la potestà familiare.

6. Al fine di promuovere e di favorire l'affido degli animali presenti nei canili comunali e nei canili rifugio, compresi quelli privati convenzionati, i gestori sono tenuti a tenere aperta al pubblico la struttura per almeno 15 ore, distribuite in almeno tre giorni, di cui uno festivo, nell'arco della settimana.

7. I Servizi veterinari delle A.S.L. comunicano annualmente al Servizio veterinario regionale il numero degli animali affidati, specificando gli affidamenti fatti a soggetti privati, quelli fatti ad associazioni protezionistiche, nonché quelli effettuati da tali associazioni a soggetti privati.

Art. 8.

Modifiche al regolamento

1. Il presente regolamento può essere modificato tenuto conto del progresso scientifico e tecnologico, nonché dell'evoluzione delle norme in materia di protezione e di benessere degli animali, sentiti i Servizi veterinari delle A.S.L. e le associazioni protezionistiche di cui all'art. 9 della legge regionale n. 7/2005.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Molise*.

Campobasso, 21 marzo 2006

IORIO

(Omissis)

06R0227

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 2 marzo 2006, n. 1.

Disposizioni per l'effettivo esercizio del diritto alla salute.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 12 del 6 marzo 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione rende effettivo l'esercizio del diritto alla salute ed alla tutela della integrità fisica e psichica per i cittadini e le persone residenti a qualsiasi titolo nel territorio regionale.

2. A tal fine la Regione promuove interventi per ridurre ed eliminare progressivamente i tempi e le attese che intercorrono tra la richiesta delle prestazioni sanitarie di base e specialistiche e la loro effettiva erogazione.

Art. 2.

Definizioni

1. Lista di attesa: elenco che esprime la numerosità della domanda di una specifica prestazione sanitaria registrata in rapporto al tempo di effettiva erogazione della stessa.

2. Lista chiusa: agenda di prenotazioni di prestazioni sanitarie accessibili solo per periodi predefiniti e limitati di tempo, caratterizzata da un giorno di apertura e da un giorno di chiusura, per poi essere di nuovo aperta.

3. Tempo di attesa: tempo che intercorre tra la registrazione della richiesta di prestazione sanitaria da parte del cittadino e l'erogazione effettiva della prestazione stessa: può essere prospettato, cioè esplicitato a priori in riferimento alla data prevista dell'erogazione della prestazione oppure effettivo cioè calcolato dopo la data della effettiva erogazione della prestazione.

4. Accessibilità: possibilità per il singolo cittadino o per un gruppo omogeneo di cittadini di usufruire della prestazione sanitaria di cui ha bisogno nel tempo e nel luogo più opportuno, in quantità e qualità adeguate e nei limiti delle risorse disponibili.

5. Centro unificato di prenotazione - CUP - sistema centralizzato di prenotazioni di prestazioni sanitarie che consente di organizzare con maggiore efficienza le prenotazioni, gli accessi, la gestione delle unità professionali erogatrici delle prestazioni e di fornire le necessarie informazioni ai cittadini.

6. Registro delle prenotazioni: documento, generalmente su supporto informatico, nel quale sono registrate le richieste di prestazioni sanitarie specialistiche, diagnostiche e di ricovero, sotto la responsabilità della direzione sanitaria.

7. Monitoraggio: modalità e tecniche di rilevazione dei dati relativi alle liste di attesa ed ai tempi di accessibilità e di erogazione effettiva delle prestazioni sanitarie di base e specialistiche richieste dai cittadini.

Art. 3.

Liste e tempi di attesa

1. La Regione promuove la gestione delle liste delle prenotazioni e dei tempi di attesa per la progressiva riduzione ed eliminazione delle liste di attesa.

2. A tal fine la Regione:

a) attua l'aumento della capacità produttiva e la razionalizzazione dell'offerta delle prestazioni sanitarie di base e specialistiche sul territorio regionale e tramite le intese Stato-Regioni promuove l'accessibilità alle prestazioni sanitarie nel territorio nazionale per i cittadini residenti nella Regione;

b) favorisce la cooperazione tra i medici deputati alla prescrizione delle prestazioni sanitarie di base e specialistiche ed i medici erogatori delle prestazioni medesime nella elaborazione delle priorità cliniche e dei percorsi terapeutici predefiniti. Per priorità cliniche si intendono le condizioni cliniche sulla base delle quali gli operatori sanitari attribuiscono al paziente un tempo di attesa ragionevole per ottenere l'erogazione della prestazione sanitaria senza comprometterne la prognosi e la qualità della vita. Per percorso terapeutico predefinito si intende l'insieme delle prestazioni sanitarie appropriate per giungere ad un obiettivo diagnostico e terapeutico;

c) rende direttamente disponibili ai cittadini l'accesso diretto senza prenotazione a tutte le prestazioni sanitarie di largo utilizzo e di semplice erogazione tecnica. La giunta regionale cura la pubblicazione e l'aggiornamento periodico dell'elenco delle prestazioni sanitarie di base e specialistiche immediatamente accessibili ai cittadini.

3. La Regione promuove i CUP su base cittadina ed aziendale e favorisce gli accordi tra le aziende sanitarie e ospedaliere per la gestione efficiente dei centri, anche al fine di eliminare le liste chiuse; promuove le intese e gli accordi anche su base interregionale per la promozione e la gestione trasparente dei processi di informazione e di comunicazione ai cittadini.

Art. 4.

Tipologia degli interventi

1. Le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere:

a) rendono funzionali sotto il profilo della razionalizzazione della domanda di erogazione delle prestazioni sanitarie gli strumenti di accesso alla prenotazione delle prestazioni anche mediante la gestione comune dei CUP; segmentano la domanda di prestazioni al fine di facilitarne l'accesso in tempi brevi ai cittadini con priorità cliniche; differenziano le prestazioni sanitarie per tipologie e criticità;

b) individuano sul piano dell'offerta le prestazioni sanitarie prioritarie; definiscono i percorsi diagnostico-terapeutici; coinvolgono gli operatori sanitari nella individuazione delle criticità nei processi organizzativi delle strutture erogatrici presenti nel territorio.

2. La Regione individua nell'agenzia sanitaria regionale - ARSAN - il supporto tecnico per le tipologie di azione elencate nel comma 1. L'elencazione non è tassativa.

3. L'assessore alla sanità presenta entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dall'anno in corso, relazione scritta sull'andamento delle liste di attesa, distinti per tipologia di prestazione, accompagnando la predetta relazione con la proposta di riduzione per l'anno in corso dei tempi di attesa delle liste.

Art. 5.

Centri unificati di prenotazione

1. Le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere istituiscono il CUP su scala cittadina e aziendale.

2. Le aziende si accordano per una gestione dei CUP anche a livello interaziendale ed attraverso le intese opportune anche a livello interregionale.

3. Il CUP promuove il collegamento con tutte le unità di erogazione delle prestazioni sanitarie di base e specialistiche presenti sul territorio, pubbliche, private e di libera professione.

Art. 6.

Monitoraggio

1. Nell'ambito del sistema informativo regionale, la Regione attua la rilevazione trimestrale di prestazioni sanitarie selezionate definite «traccianti». Sono così individuate quelle speciali prestazioni sanitarie considerate di particolare interesse a livello internazionale relativamente alla criticità dei tempi di attesa rilevati, alla significatività clinica ed all'impatto sociale legato alle attese e che forniscono informazioni circa la situazione organizzativa e gestionale della struttura erogante la prestazione.

2. Le aziende raccolgono i dati e flussi informativi relativi alle variabili di contesto - popolazione residente, soggetti erogatori CUP, numero dei punti di prenotazione aziendale - ed alle variabili oggetto di misurazione - tempo di attesa espresso in giorni, numero di utenti in lista, numero di prestazioni offerte o effettuate nell'unità di tempo prescelta, numero di prestazioni effettuate in regime di libera professione. I dati sono utilizzati per il controllo di gestione interno e nell'ambito regionale per le opportune valutazioni delle criticità del sistema sanitario regionale.

Art. 7.

Informazione e comunicazione

1. Le aziende promuovono l'informazione e la comunicazione tra gli operatori sanitari ed i cittadini utilizzando gli strumenti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Le aziende promuovono attraverso l'ufficio di relazioni con il pubblico - URP - e l'uso delle tecnologie informatiche la più vasta e capillare informazione sanitaria tra i cittadini.

3. L'azienda applica le metodologie promosse dal dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la determinazione del grado di soddisfazione dei cittadini.

Art. 8.

Divieti e sanzioni

1. La sospensione delle attività di prenotazione delle prestazioni sanitarie è assolutamente vietata, salvo in casi imprevedibili di assoluta impossibilità tecnica sopravvenuta di erogazione del servizio. In tale caso la Regione adotta tutte le misure necessarie per eliminare il disagio per i cittadini.

2. Le necessarie funzioni di supplenza e di sostituzione sono svolte dalle aziende sanitarie, ospedaliere e, nel loro ambito territoriale, dalle strutture erogatrici di servizi e prestazioni sanitarie pubbliche, private accreditate e di libera professione da esse tempestivamente individuate.

3. Costituisce criterio di valutazione della dirigenza il risultato ottenuto nella gestione delle liste di prenotazione delle prestazioni sanitarie di base e specialistiche.

Art. 9.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge, a norma degli articoli 43 e 45 dello statuto, è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

2 marzo 2006

BASSOLINO

(Omissis)

06R0186

LEGGE REGIONALE 2 marzo 2006, n. 2.

Norme per la promozione del parto fisiologico.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Campania* n. 12 del 6 marzo 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

1. La Regione Campania, in armonia con le disposizioni nazionali e regionali vigenti, si propone i seguenti obiettivi:

a) soddisfare i bisogni di benessere psico-fisico della donna e del neonato durante la gravidanza e il parto-nascita;

b) promuovere da parte della donna partorienti una scelta consapevole circa le modalità secondo le quali deve svolgersi il parto una volta che il medico abbia indicato l'opzione più idonea secondo il proprio giudizio professionale e scientifico;

c) promuovere la conoscenza delle pratiche in uso e la verifica dei livelli di assistenza alla gravidanza, al parto ed al puerperio;

d) eliminare i fattori di rischio ambientali, personali, iatrogeni per abbassare i tassi di morbidità e mortalità materna e perinatale;

e) attivare gli strumenti idonei a informare le donne sui contenuti della presente legge e su ciò che può rendere la maternità una scelta consapevole e a garantire la salute e il benessere della donna e del bambino;

f) promuovere il parto fisiologico nelle strutture sanitarie al fine di demedicalizzare l'evento della nascita, tutelando i diritti e la libera scelta della gestante, il benessere del nascituro e quello delle famiglie nell'esperienza della genitorialità.

2. È compito delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e delle aziende ospedaliere universitarie policlinico promuovere gli interventi idonei al raggiungimento delle finalità di cui al comma 1.

Art. 2.

Il parto fisiologico

1. Si definisce parto fisiologico la spontanea modalità di evoluzione dei tempi e dei ritmi della nascita. Le donne, la cui gravidanza è definita fisiologica da una équipe ostetrica della azienda sanitaria locale, seguono un corso di preparazione al parto condotto da ostetriche appositamente formate. Le modalità assistenziali da assicurare durante il travaglio devono garantire:

a) assoluto rispetto delle esigenze biologiche delle scelte e della cultura della donna;

b) ritmi fisiologici del travaglio e l'eliminazione di pratiche non supportate da evidenze scientifiche;

c) libera scelta della posizione da assumere durante il travaglio da parte della donna;

d) ambiente confortevole e rispettoso dell'intimità della donna con conseguente organizzazione del luogo di assistenza del travaglio-parto;

e) possibilità per le donne di scegliere la posizione più adatta durante la fase espulsiva;

f) possibilità di avere accanto una persona di fiducia;

g) possibilità per il padre che lo desidera di essere presente all'evento, salvo che gravi ragioni rendano impraticabile tale possibilità;

h) abolizione dell'uso sistematico dell'episiotomia;

i) immediata restituzione del figlio alla madre;

l) abolizione della pratica comportante l'immediato taglio del cordone ombelicale;

m) incentivazione dell'allattamento al seno;

n) sostegno alla donna, da parte del personale ostetrico nell'immediato *post-partum* e nei giorni successivi, per tutte le sue esigenze e necessità e nel rispetto della dimensione psico-affettiva.

Art. 3.

Modalità organizzative

1. Deve essere realizzata l'integrazione funzionale tra i consultori familiari ed i punti nascita. In particolare, al fine di favorire il mantenimento della medesima équipe di operatori deve essere realizzato il raccordo tra il consultorio, le strutture ospedaliere e i servizi territoriali extra-ospedalieri. L'assistenza sanitaria alle gravidanze a rischio è demandata, fin dal loro accertamento, alle strutture ospedaliere ed ai punti nascita accreditati.

2. Le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e le aziende ospedaliere universitarie policlinico provvedono a garantire attraverso le rispettive unità operative materno infantile - UOMI - il potenziamento degli interventi per l'assistenza alla donna ed in particolare:

a) adozione di una cartella clinica ostetrico-neonatale unica regionale che segue la donna durante il periodo della gravidanza, del parto e del puerperio;

b) assistenza sanitaria delle gravidanze fisiologiche;

c) realizzazione di corsi di preparazione al parto di cui all'art. 4 e di materiale documentario e biografico da mettere a disposizione delle utenti;

d) accertamento, certificazione e assistenza sanitaria alle gravidanze a rischio attivando percorsi protetti con le strutture di III livello.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende di cui al comma 2, al fine di favorire il parto fisiologico nelle strutture ospedaliere già attrezzate per l'assistenza alla gravidanza, al parto e al neonato ad alto rischio o con patologie particolarmente complesse, realizzano spazi dedicati di parto fisiologico e creano le condizioni di fattibilità al fine di ospitare le donne in travaglio che sono nelle condizioni fisiologiche adatte e che scelgono la demedicalizzazione.

4. Dopo il parto le aziende di cui al comma 2 assicurano l'assistenza domiciliare alla madre e al bambino, per favorire e tutelare la precoce dimissione dall'ospedale e per garantire continuità di assistenza dopo il parto. La durata e le modalità dell'assistenza devono essere adeguate allo stato fisico, psicologico e sociale della donna e del bambino.

Art. 4.

Corsi di preparazione al parto

1. Il personale addetto ai consultori, ai sensi della legge 29 luglio 1975, n. 405, organizza corsi di preparazione al parto e all'incontro con il bambino.

2. I corsi nei quali l'operatore principale è l'ostetrica/o sono rivolti fin dall'inizio della gravidanza alla donna ed alla coppia e hanno l'obiettivo di favorire la gestione attiva dell'evento gravidanza-nascita-parto da parte degli stessi.

3. I corsi garantiscono le conoscenze relative all'evento e utilizzano metodi che, nel rispetto dell'unità psico-fisica e della cultura della donna, le permettono di partorire in condizioni psico-fisiche ottimali.

4. Durante lo svolgimento dei corsi è dato ampio spazio allo scambio di esperienze.

5. A completamento dei corsi sono previsti dopo il parto incontri tra le madri e gli operatori che hanno condotto il corso medesimo per gli opportuni scambi di esperienze e le valutazioni sull'evento e sui problemi legati alla nuova condizione della donna e della coppia.

Art. 5.

Parto e puerperio

1. Per consentire l'unicità dell'evento travaglio-parto, nei punti nascita è garantita alla donna la possibilità di occupare uno spazio dedicato, al quale hanno libero accesso le persone con cui la donna desidera condividere l'evento, anche in caso di interventi operativi.

2. Al fine di garantire alla donna una reale libertà di scelta circa le modalità con cui il travaglio e il parto devono svolgersi e di ridurre al minimo l'intervento medico, alla donna sono forniti preventivamente i protocolli in uso nella struttura, opportunamente illustrati e resi di immediata cognizione con una campagna di informazione e sensibilizzazione a cura delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.

3. La scelta del tipo di allattamento spetta alla donna, l'organizzazione ospedaliera e il comportamento del personale sono volti a favorire l'allattamento al seno secondo i ritmi della madre e del bambino.

4. È garantita alla donna la possibilità, subito dopo il parto e per il periodo di degenza, di tenere con sé il neonato sano per il tempo che desidera. La permanenza del neonato con la madre, su richiesta della donna, può essere limitata alle ore diurne dalle ore 6 alle ore 24. Sono consentite, senza limiti di orario, le visite del partner o di altra persona a scelta della donna, anche in presenza del neonato.

5. Il personale sanitario, già addetto ai nidi, opportunamente qualificato e aggiornato, è decentrato ai reparti di ostetricia in relazione alle esigenze di assistenza dei neonati accanto alle madri, sulle quali comunque non devono gravare i compiti assistenziali.

6. Durante il periodo di degenza sono promossi incontri formativi-informativi con le donne sui temi connessi all'allattamento, alla

puericultura, all'igiene del puerperio, alla fisiologia della riproduzione ed alla pianificazione, in raccordo con il consultorio del proprio quartiere favorendo gli scambi di esperienze tra le mamme.

7. Durante la degenza la donna è informata e consultata tempestivamente circa le procedure cui lei e il bambino sono sottoposti, la loro utilità, efficacia e necessità e le condizioni di salute proprie e del neonato. La donna, a richiesta, prende visione della cartella clinica ostetrica pediatrica.

Art. 6.

Finanziamento degli interventi

1. Gli enti responsabili dei servizi di zona e gli enti ospedalieri, nell'ambito dei programmi di investimento e dei relativi finanziamenti regionali, provvedono agli interventi necessari all'attuazione della presente legge con i fondi derivanti dalla riduzione degli interventi chirurgici.

2. I programmi devono prevedere:

- la creazione di spazi dedicati per l'evento travaglio-parto;
- le camere di degenza con non più di due letti, provviste di relative culle per i neonati, con servizi igienici dedicati;
- i reparti di patologia neonatale attigui ai reparti di ostetricia;
- gli spazi comuni per le attività collettive di cui all'art. 5.

Art. 7.

Osservatorio epidemiologico regionale

1. La Regione, al fine di disporre di basi informative qualificate per l'applicazione della presente legge, nell'ambito delle competenze dell'osservatorio epidemiologico regionale - OER - istituito con legge regionale 25 agosto 1987, n. 36, quale struttura tecnico-scientifica con funzioni di valutazione, verifica, indirizzo e programmazione delle attività del servizio sanitario regionale, potenzia tale struttura per quanto attiene la funzione di monitoraggio e coordinamento delle attività informative ospedaliere e territoriali ostetrico neonatali, ferme restando le attribuzioni di tipo amministrativo degli uffici competenti. A tal fine è garantito all'OER il periodico e tempestivo invio dei dati individuali disponibili - mortalità, schede di dimissione ospedaliere, trasporto neonatale, interruzioni volontarie di gravidanza, posti letto, strutture di ricovero e altro - e l'accesso alle banche dati presenti.

2. Gli obiettivi che l'OER persegue, anche attraverso la definizione di una griglia di indicatori specifici di tipo assistenziale e di salute utili per la programmazione sanitaria, sono:

- descrizione delle diverse modalità di assistenza alla gravidanza e al parto;
- descrizione della mortalità materna e neonatale, nonché degli esiti conseguenti alle varie modalità di assistenza;
- analisi dei costi sociali ed economici dell'assistenza alla gravidanza, al parto e al puerperio, secondo i diversi protocolli di intervento;
- verifica dei livelli professionali del personale socio-sanitario addetto ai servizi materno infantili, anche al fine di programmarne l'aggiornamento e la riqualificazione.

3. Per garantire il diritto della donna all'informazione, presso l'OER è potenziata la funzione di comunicazione nei confronti della popolazione con particolare attenzione agli aspetti relativi alle strutture e alle équipe deputati all'assistenza materno infantile.

Art. 8.

Formazione e aggiornamento degli operatori

1. Gli operatori del servizio sanitario regionale attualmente addetti all'assistenza socio-sanitaria della donna durante la gravidanza e il parto sono aggiornati e riqualificati in funzione dell'attuazione della presente legge.

2. La Regione, attraverso l'agenzia regionale per i servizi sanitari - ARSAN - d'intesa con le aziende sanitarie, promuove corsi di aggiornamento semestrali articolati in due livelli, di cui il primo, generale, uguale per tutti gli operatori e il secondo, specifico, adeguato alle rispettive competenze, programmato con le modalità di cui all'art. 9.

3. L'aggiornamento di secondo livello è volto ad approfondire la valutazione di efficacia delle tecniche ostetriche e neonatologiche, nonché la metodologia di esecuzione pratica da svolgersi presso le sale parto e le isole neonatali degli ospedali.

Art. 9.

Modalità di svolgimento dei corsi di formazione

1. I corsi di cui all'art. 8 aventi ad oggetto i temi previsti dall'allegato A che forma parte integrante della presente legge perseguono i seguenti obiettivi:

- riutilizzazione e riqualificazione del personale attualmente impiegato nei vari servizi;
- aggiornamento specifico su tecniche e metodologie che tengono conto della revisione critica in atto a livello internazionale sull'efficacia dell'intervento medico in ostetricia;
- valorizzazione della discussione clinica collettiva come momento di aggiornamento e confronto e a garanzia della qualità della conduzione clinica; collaborazione continua pluridisciplinare sia clinica che di aggiornamento tra i reparti di ostetricia e di neonatologia al fine di ottimizzare gli interventi e le comunicazioni in entrambi i reparti;
- formazione di psicologi da introdurre nel circuito nascita per l'eventuale supporto della donna che si trova a gestire la nascita del figlio con intensi sentimenti di inadeguatezza, insicurezza, fragilità e solitudine;
- diversificazione del personale, in termini di responsabilità, di organizzazione e di assistenza per la valutazione delle condizioni fisiologiche rispetto a quelle a rischio;
- formazione pluridisciplinare degli operatori rispetto alle caratteristiche complessive e non solo mediche dell'evento nascita-parto.

Art. 10.

Monitoraggio e verifica

1. La giunta regionale approva e rende pubblica una relazione annuale, nella quale sono contenuti i dati relativi a:

- mortalità e morbosità perinatale, anche tardiva, mortalità e morbosità materna, con analisi specifica delle cause iatrogene;
- modalità dei parti, in particolare di quelli operativi e strumentali, con relative specificazioni;
- complicanze in gravidanza;
- uso di analgesici, anestetici, ossitocina e altri farmaci durante il travaglio e il parto;
- dati statistici sulla popolazione assistita, età, classe sociale, rischio sanitario.

2. L'assessore alla sanità, con cadenza annuale, redige e presenta al consiglio regionale una relazione sulla base dei dati forniti dalle aziende sanitarie.

Art. 11.

Norma finale

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 43 e 45 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

2 marzo 2006

BASSOLINO

(Omissis)

06R0187

LEGGE REGIONALE 2 marzo 2006, n. 3.

Integrazione alla legge regionale 3 novembre 1994.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 12 del 6 marzo 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo l'art. 22 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32, sono aggiunti i seguenti articoli:

«Art. 22-bis (*Elenchi degli aspiranti alla nomina a direttore amministrativo e a direttore sanitario di aziende sanitarie locali e di aziende ospedaliere*). — 1. Presso l'assessorato alla sanità della Regione Campania sono istituiti l'elenco degli aspiranti alla nomina a direttore amministrativo e l'elenco degli aspiranti alla nomina a direttore sanitario di aziende sanitarie locali e di aziende ospedaliere.

2. L'iscrizione agli elenchi di cui al comma 1 avviene a domanda degli interessati. Gli uffici regionali competenti verificano la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per la nomina nonché la regolarità formale della domanda di iscrizione.

3. La domanda è inviata all'assessorato alla sanità esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; sulla stessa è apposta, in modo evidente, la dicitura: "Domanda di iscrizione negli elenchi degli aspiranti alla nomina di direttore amministrativo e di direttore sanitario". Gli aspiranti alla nomina di direttore amministrativo e di direttore sanitario allegano alla domanda il "curriculum vitae" e tutti i titoli scientifici e professionali ritenuti pertinenti, ivi comprese le pubblicazioni a stampa.

4. La domanda per ottenere l'iscrizione negli elenchi può essere inoltrata dal 1° al 31 dicembre di ciascun anno. Al fine della verifica della presentazione della domanda entro i termini prescritti, fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

5. La domanda di iscrizione si considera accolta decorsi novanta giorni dalla sua ricezione, in assenza di diversa comunicazione. L'assenza dei requisiti non è sanabile.

6. I competenti uffici regionali dispongono gli opportuni controlli per la verifica della veridicità delle dichiarazioni relative ai titoli autocertificati dagli aspiranti. Dichiarazioni non conformi alle risultanze dei controlli determinano la cancellazione dell'aspirante dall'elenco, l'immediata decadenza dall'incarico eventualmente ricevuto, nonché l'inibizione a presentare domanda di iscrizione nei successivi cinque anni, salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legislazione statale.

Art. 22-ter (*Nomina del direttore sanitario e del direttore amministrativo*). — 1. I direttori amministrativi e sanitari sono nominati dal direttore generale, con provvedimento motivato, fra gli iscritti negli elenchi di cui all'art. 22-bis.

2. I provvedimenti di nomina del direttore sanitario e del direttore amministrativo sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

3. Contestualmente alla pubblicazione di cui al comma 2, i provvedimenti di nomina, corredati del relativo "curriculum vitae", sono pubblicati sul sito web della giunta regionale, in apposita sezione dedicata all'elenco. Nella stessa sezione sono, altresì, pubblicati tutti i nominativi degli aspiranti alle cariche di direttore amministrativo e di direttore sanitario inseriti nell'elenco, nonché i relativi "curricula".

4. La giunta regionale adotta i provvedimenti necessari all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

Art. 2.

1. Dopo l'art. 36 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32, sono aggiunti i seguenti articoli:

«Art. 36-bis (*Conferimento dell'incarico dirigenziale di direttore di struttura complessa di aziende sanitarie ed ospedaliere*). — 1. L'incarico di direzione di struttura complessa è conferito dal direttore generale dell'azienda sanitaria locale competente, previa pubblicazione di un avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana almeno trenta giorni prima della valutazione, sulla base della graduatoria dei candidati in possesso dei requisiti previsti dall'art. 15, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, redatta dalla commissione di valutazione tecnica di cui al comma 3.

2. La graduatoria è formata sulla base di punteggi attribuiti in relazione ai criteri fissati dall'art. 15, comma 7, del decreto legislativo n. 502/1992 e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, con la seguente proporzione: fino a 25 punti per il colloquio, fino a 50 punti per titoli attinenti le attività professionali e direzionali-organizzative, fino a 25 punti per titoli di studio, attività scientifica e pubblicazioni, per un totale massimo di 100 punti.

3. La commissione di valutazione tecnica è costituita dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande. La commissione di valutazione tecnica, nominata dal direttore generale, è composta dal direttore sanitario, con funzioni di presidente e da due dirigenti dei ruoli del servizio sanitario nazionale, preposti ad una struttura complessa della disciplina oggetto di incarico. Tali dirigenti sono scelti a mezzo sorteggio tra i nominativi inseriti in apposito elenco tenuto presso l'assessorato regionale alla sanità. Il sorteggio è effettuato presso la sede dell'azienda sanitaria locale interessata entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Oltre i due componenti titolari, sono sorteggiati quattro membri supplenti che, secondo l'ordine del sorteggio, sostituiscono i membri titolari in caso di rinuncia. Al sorteggio provvede la direzione generale dell'azienda sanitaria locale interessata. Il sorteggio è pubblico. Della data, dell'ora e del luogo del sorteggio è data comunicazione a coloro i quali hanno presentato domanda a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

4. L'elenco, di cui al comma 3, è formato entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge ed è suddiviso per sezioni corrispondenti ciascuna alle diverse discipline che possono formare oggetto di incarico. L'elenco è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana al fine di consentire, entro trenta giorni, l'integrazione, su domanda, dei dirigenti di struttura complessa erroneamente omessi ed è soggetto a revisione annuale. In esso sono inseriti i dirigenti delle strutture complesse presenti nel territorio nazionale.

5. Il rapporto del direttore di struttura complessa con l'azienda sanitaria locale è regolamentato mediante contratto di diritto privato. L'incarico di direzione della struttura complessa ha durata minima di cinque e massima di sette anni ed è rinnovabile per lo stesso periodo o per un periodo più breve sulla base di un provvedimento motivato, che tenga conto, fra l'altro, dei risultati digestione, valutati secondo le modalità individuate dall'art. 36-ter.

6. Il direttore generale, all'atto della nomina della commissione di valutazione tecnica, provvede alla fissazione di un termine, che comunque non può essere superiore a sessanta giorni tranne che per disposizione della giunta regionale o per oggettive cause di forza maggiore, entro il quale la commissione stessa, a pena di decadenza, deve concludere i propri lavori e stabilisce, altresì, il compenso spettante ai componenti non dipendenti dal servizio sanitario della Regione Campania. Ai commissari spetta, inoltre, il rimborso delle spese, debitamente documentate, sostenute per vitto, alloggio e viaggio. Il pagamento dei compensi ai commissari ed il rimborso delle relative spese competono all'azienda sanitaria locale che si avvale dell'opera della commissione di valutazione tecnica.

Art. 36-ter (*Funzioni del responsabile di struttura complessa e risultati di gestione*). — 1. Ai dirigenti cui vengono affidati gli incarichi di cui all'art. 36-bis, sono attribuite, oltre a quelle derivanti da specifiche competenze professionali, funzioni di direzione ed organizzazione della struttura, da attuarsi, nell'ambito degli indirizzi operativi e gestionali del dipartimento di appartenenza, anche mediante direttive a tutto il personale operante nella stessa.

2. Per il perseguimento dei fini di cui al comma 1, il responsabile di struttura complessa adotta ogni provvedimento necessario al corretto espletamento del servizio e funzionale a garantire l'appropriatezza degli interventi, in relazione alla natura dell'attività demandata alla struttura cui è preposto.

3. Il dirigente, al quale è affidato l'incarico di cui all'art. 36-bis, è responsabile dell'efficace ed efficiente gestione delle risorse attribuite.

4. I risultati della gestione sono sottoposti a verifica da parte dell'organismo di valutazione della dirigenza.

5. La verifica di cui al comma 4 può condurre, limitatamente al primo anno di servizio, all'esercizio da parte del direttore generale della facoltà di recesso unilaterale del contratto di diritto privato.

6. Per quanto non previsto dalla presente legge, agli incarichi di direzione di struttura complessa si applicano le norme statali vigenti.

Art. 36-quater (*Procedure concorsuali*). — 1. Tutte le procedure concorsuali e paraconcorsuali poste in essere dalle aziende del servizio sanitario regionale devono essere concluse, tranne che per diverse disposizioni di legge o per oggettive cause di forza maggiore o per esplicita disposizione della giunta regionale, entro tre mesi dalla data di costituzione della commissione. La costituzione deve essere formalizzata dai competenti uffici della struttura aziendale entro quindici giorni dal completamento delle designazioni dei componenti».

Art. 3.

1. All'art. 18 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32, dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:

«3-bis. I direttori generali, oltre i requisiti previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, devono:

a) non aver svolto lo stesso incarico per due quinquenni consecutivi nella medesima azienda sanitaria locale o azienda ospedaliera;

b) non aver occupato tale incarico in azienda sanitaria locale o azienda ospedaliera incorsa nelle sanzioni previste all'art. 3 dell'art. 29 della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24.

Art. 4.

Attività di alta formazione

1. La Regione provvede all'attività di alta formazione avvalendosi della collaborazione delle università della Campania, dei centri di eccellenza e di ricerca e dell'Arsan, valorizzando le migliori risorse formative con costante riferimento alle esigenze del servizio sanitario regionale.

2. L'alta formazione ha il compito di attuare iniziative di progettazione, effettuazione, valutazione e certificazione di attività formative per i direttori generali, amministrativi e sanitari di aziende sanitarie locali ed aziende ospedaliere e, più in generale, per il personale dirigente di aziende sanitarie pubbliche o accreditate, anche ai fini del rilascio dei titoli di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni.

3. Le modalità di organizzazione e di funzionamento per l'attività di cui ai commi 1 e 2 sono individuate dalla giunta regionale su proposta dell'assessore alla sanità, con proprio atto.

4. In sede di prima applicazione e, comunque fino all'avvio delle attività di cui al comma 1, ai fini della nomina a direttore amministrativo o direttore sanitario di azienda sanitaria locale e azienda ospedaliera, non è richiesto il certificato di frequenza del corso di formazione programmato per il conferimento dell'incarico di direttore generale o del corso di formazione manageriale di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 o di altro corso di formazione manageriale appositamente programmato.

Art. 5.

Norme transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione, il termine per la presentazione delle domande per l'iscrizione agli elenchi degli aspiranti alla nomina a direttore amministrativo e sanitario, di cui all'art. 22-bis della legge regionale n. 32/1994, decorre dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania della presente legge e fino al trentesimo giorno successivo. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge l'assessore alla sanità verifica la sussistenza dei requisiti dei direttori amministrativi e sanitari in carica, nominati in assenza degli elenchi di cui all'art. 22-bis. I soggetti privi dei requisiti prescritti decadono con effetto immediato dall'incarico. La decadenza è dichiarata immediatamente con provvedimento del direttore generale e comunque non oltre i sette giorni successivi al ricevimento della comunicazione dell'assessorato relativa alla mancanza dei requisiti.

2. I direttori generali procedono al conferimento provvisorio degli incarichi di direttore sanitario e amministrativo fino alla pubblicazione degli elenchi nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania. All'atto della pubblicazione dell'elenco degli idonei i direttori sanitari ed amministrativi cessano dall'incarico conferito e il direttore generale procede alla nomina attingendo dagli elenchi medesimi.

3. Nelle procedure di conferimento degli incarichi di direzione di strutture complesse in atto, la commissione di valutazione, ove ancora non costituita, è nominata secondo le modalità previste dall'art. 36-bis della legge regionale n. 32/1994.

Art. 6.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 43 e 45 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

2 marzo 2006

BASSOLINO

(Omissis)

06R0188

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 2006, n. 1.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2006).

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 7 del 1° marzo 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 1.

Disposizioni di carattere finanziario

1. Ai sensi dell'art. 37 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 (Norme in materia di bilancio e di contabilità della Regione), e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato, nell'anno 2006, il ricorso ad uno o più mutui o in alternativa il ricorso a prestiti obbligazionari, dall'amministrazione regionale esclusivamente garantiti, per un importo complessivo di euro 165.759.000, a copertura delle spese elencate nella tabella F, allegata alla presente legge (UPB E03.053).

2. Le condizioni e le modalità previste dai commi 2 e 3 dell'art. 1 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005) trovano applicazione per la contrazione dei mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari di cui al comma 1.

3. L'ammortamento dei mutui di cui al comma 1 decorre dal 1° gennaio 2007; il relativo onere è valutato in euro 9.584.000 per ciascuno degli anni dal 2007 al 2036 (UPB S03.050 e S03.051).

4. L'amministrazione regionale provvede a dare copertura al disavanzo di amministrazione a tutto il 31 dicembre 2005, stimato in euro 3.166.598.000 (UPB E03.053) e derivante dalla somma algebrica del disavanzo a tutto il 2004 (pari ad euro 3.098.598.000) e del saldo finanziario dell'anno 2005 (pari ad euro 68.000.000), calcolato come differenza tra l'ammontare dei mutui autorizzati e contratti nello stesso anno, mediante ricorso all'indebitamento per euro 1.316.598.000 (UPB E03.053) e mediante utilizzo di entrate proprie per le restanti quote (UPB E03.034 e E03.036); il mutuo è contratto con le condizioni e le modalità di cui ai commi 2 e 3 ed i relativi oneri sono valutati in euro 76.139.000 per ciascuno degli anni dal 2007 al 2035 (UPB S03.050 e UPB S03.051).

5. Nelle tabelle A e B, allegate alla presente legge, sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli anni 2006, 2007 e 2008; i relativi stanziamenti sono determinati come segue:

a) fondo speciale per spese correnti (UPB S03.006);

2006 - euro 107.941.000;

2007 - euro 66.086.000;

2008 - euro 67.444.000;

b) fondo speciale per spese in conto capitale (UPB S03.007):

2006 - euro 10.000.000;

2007 - euro —;

2008 - euro 14.670.000.

6. Le autorizzazioni di spesa per le quali le disposizioni vigenti rinviano alla legge finanziaria la loro determinazione, a termini della lettera b-bis) del comma 6 dell'art. 6 della legge regionale 29 aprile 2003, n. 3 (legge finanziaria 2003), sono quantificate nella misura indicata nell'allegata tabella C.

7. Le autorizzazioni di spesa per le quali si dispone un decremento, a termini della lettera b-ter) del comma 6 dell'art. 6 della legge regionale n. 3 del 2003, sono determinate, per gli anni 2006-2008, nella misura indicata nell'allegata tabella D.

8. Le autorizzazioni di spesa per le quali si dispone un incremento restano determinate, per gli anni 2006-2008, nella misura indicata nell'allegata tabella E.

9. Ai fini del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2006-2008, ai sensi del comma 148 dell'art. 11 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006) gli enti locali calcolano il complesso delle spese di cui al comma 143 del citato art. 1, al netto delle spese di investimento che nel triennio 2001 - 2003 risultavano gestite fuori bilancio a termini dell'art. 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1, nonché al netto dei finanziamenti regionali destinati a spese di investimento ed a funzioni trasferite o delegate dalla Regione agli enti locali medesimi. Sono altresì confermate le disposizioni di cui al comma 12 dell'art. 1 della legge regionale n. 7 del 2005 (legge finanziaria 2005), concernenti il patto di stabilità.

10. È disposto, nell'anno 2006, il riversamento alle entrate del bilancio regionale della somma di euro 15.000.000 rinveniente dalla contabilità speciale di cui alla legge 23 giugno 1994, n. 402, titolo di spesa 12.3.01, (UPB E03.022).

11. È disposto, nell'anno 2006, il versamento, in conto entrate del bilancio regionale, della somma complessiva di euro 5.070.000 rinveniente dai sottoelencati fondi di rotazione (UPB E03.050 - Cap. 36103):

a) euro 2.000.000 dal fondo relativo alla legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66 (Istituzione di un fondo per la tutela dei livelli produttivi e occupativi nel settore industriale), costituito presso la banca CIS;

b) euro 2.500.000 dal fondo relativo alla legge regionale n. 66 del 1976, costituito presso la SFIRS;

c) euro 570.000 rinveniente dal fondo di rotazione relativo agli articoli 17 e 18 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, costituito presso la banca CIS S.p.a.

12. Nella legge regionale 11 agosto 1983, n. 16, sono introdotte le seguenti modifiche: a) il comma 1 dell'art. 2 è così sostituito:

«1. L'amministrazione regionale è autorizzata a costituire, a carico del proprio bilancio, presso uno o più istituti di credito o banche, un fondo di rotazione per la concessione dei prestiti agevolati di cui ai numeri 1) e 2) del precedente art. 1 e per il funzionamento del comitato di cui all'art. 10.»; b) il numero 1 del comma 1 dell'art. 12 è abrogato.

13. Le disposizioni vigenti istitutive dei comitati deliberanti, costituiti presso le banche convenzionate per la gestione dei fondi di rotazione ed assimilati, le cui spese gravano sui fondi regionali, sono abrogate; le risultanze istruttorie effettuate dal soggetto convenzionato sono trasmesse direttamente all'assessorato competente ad adottare il provvedimento di concessione delle provvidenze creditizie.

14. L'art. 144 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, è abrogato.

Capo II

DISPOSIZIONI NEI VARI SETTORI DI INTERVENTO

Art. 2.

Disposizioni a favore degli enti locali

1. È autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 55.000.000 per il finanziamento degli interventi comunali finalizzati all'occupazione, di cui all'art. 24 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4 (UPB S04.020).

2. Per le finalità di cui al comma 23 dell'art. 6 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 13, relative alla concessione di contributi a favore dei comuni per la ristrutturazione ed il risanamento di sedi comunali danneggiate da eventi dolosi, è autorizzato, nell'anno 2006, lo stanziamento di euro 500.000 (UPB S04.020).

3. Gli stanziamenti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 7 del 2005 (legge finanziaria 2005) sono prioritariamente destinati al completamento di opere pubbliche in corso di realizzazione.

4. In deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29, lo stanziamento iscritto in conto dell'UPB S04.130 (cap. 04214) nell'anno 2006 è esclusivamente destinato al recupero primario dei centri storici.

Art. 3.

Disposizioni in materia di ambiente, caccia e pesca

1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 40 della legge regionale n. 7 del 2005 (legge finanziaria 2005), e autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 1.400.000 per la manutenzione programmata dei lavori realizzati nell'ambito del programma di salvaguardia del litorale e delle retrostanti zone umide di interesse internazionale dell'area metropolitana di Cagliari (UPB S05.048).

2. È autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 3.000.000 per le finalità di cui al comma 19 dell'art. 14 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002), relative alla concessione di contributi agli enti locali per lo smaltimento di rifiuti urbani (UPB S05.021).

3. Per le finalità di cui al comma 6 dell'art. 40 della legge regionale n. 7 del 2005 (legge finanziaria 2005), relative alla realizzazione dei parchi e delle riserve naturali regionali da istituirsi ai sensi della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31, nonché per progetti di sviluppo locale per l'utilizzo sostenibile di aree di riconosciuto valore ambientale, è autorizzata la spesa di euro 21.500.000 nell'anno 2006 e di euro 1.000.000 nell'anno 2007 (UPB S05.035).

4. È autorizzata, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nell'anno 2006, la spesa pari a euro 100.000 quale cofinanziamento regionale alla redazione della carta della natura relativa al territorio regionale (UPB S05.035).

5. Le somme sussistenti alla data del 31 dicembre 2005, in conto residui dell'UPB S05.060 (cap. 05204), destinate alla realizzazione del piano forestale ambientale (PFAR) ai sensi del comma 1 dell'art. 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, sono conservate nello stesso conto per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Art. 4.

Disposizioni in materia di agricoltura

1. Al fine di adeguare gli allevamenti zootecnici alle prescrizioni della normativa in materia di protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati, è autorizzata l'integrazione, con fondi regionali, degli aiuti previsti dalla misura 4.9, bovini da latte, del POR 2000-2006 fino alla percentuale massima del 60 per cento della spesa ammissibile; il relativo onere è pari a complessivi euro 3.500.000, in ragione di euro 1.750.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007 (UPB S06.041).

2. Al fine di adeguare gli allevamenti zootecnici e le industrie di trasformazione agroalimentare alle prescrizioni della normativa in materia ambientale, è autorizzata l'integrazione, con fondo regionale, degli aiuti previsti dalla misura 4.10 del POR 2000-2006 fino alla percentuale massima del 60 per cento della spesa ammissibile; il relativo onere è pari ad euro 1.500.000 per l'anno 2006.

3. A valere sulle risorse rinvenienti dalla legge 23 dicembre 1999, n. 499, una quota pari a euro 3.000.000, per l'anno 2006, è destinata all'erogazione di finanziamenti, nella misura del 100 per cento a spesa ritenuta ammissibile, a favore dei comuni per interventi finalizzati a prevenire l'insorgenza ed il diffondersi della peste suina africana e della trichinosi (UPB S06.041).

4. Per le spese di funzionamento dell'agenzia regionale sarda per l'erogazione in agricoltura (ARSEA Sardegna) è autorizzata una spesa annua valutata in euro 1.000.000 (UPB S06.021).

5. L'amministrazione regionale è autorizzata ad istituire l'anagrafe delle aziende agricole della Sardegna; le relative modalità di istituzione e la tenuta dell'anagrafe sono definite con deliberazione della giunta regionale su proposta dell'assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

6. Le convenzioni di cui al comma 4 dell'art. 6 della legge regionale n. 7 del 2005 (legge finanziaria 2005), possono essere estese anche alle attività di istituzione e tenuta dell'anagrafe di cui al comma 5 del presente articolo.

7. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, la spesa di euro 2.000.000 per la concessione ai consorzi di bonifica, ad esclusione di quelli che usufruiscono di introiti per la vendita di energia elettrica, di contributi per l'abbattimento dei costi energetici per il sollevamento dell'acqua (UPB S06.043).

8. Delle disponibilità sussistenti in conto dei residui dell'UPB 06103 una somma complessivamente pari a euro 37.000.000 è destinata, quale integrazione delle assegnazioni disposte negli anni 2003, 2004 e 2005, in ragione di:

euro 18.000.000 per le finalità di cui al comma 7 dell'art. 11 della legge regionale 6 novembre 1992, n. 20, e successive modifiche ed integrazioni;

euro 19.000.000 per le finalità di cui al comma 3 dell'art. 30 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37, e successive modifiche ed integrazioni.

I commi 1 e 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 7 del 2005 sono abrogati.

9. Per la liquidazione del consorzio SAR Sardegna è autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 2.000.000 (UPB S06.045).

10. Allo scopo di favorire la concentrazione dei consorzi fidi, è autorizzata, nell'anno 2006, a valere sull'UPB S06.023 (cap. 06088) la spesa di euro 300.000 a favore del consorzio fidi unificato costituito tra tutti i consorzi fidi vigenti alla data del 31 dicembre 2005, aventi sede ed operanti in Sardegna, espressione o emanazione delle organizzazioni di rappresentanza e tutela dell'agricoltura riconosciute a livello nazionale. L'intervento è finalizzato all'integrazione del fondo rischi.

Art. 5.

Disposizioni in materia di opere pubbliche

1. Per la realizzazione di un programma straordinario di edilizia abitativa è disposto lo stanziamento complessivo di euro 61.000.000, in ragione di euro 35.000.000, nell'anno 2006 e di euro 13.000.000 per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Alla suddetta spesa si fa fronte per euro 51.000.000 mediante utilizzo dei finanziamenti erogati dallo Stato in applicazione dell'accordo di programma del 27 ottobre 2000 in materia di edilizia agevolata e per euro 10.000.000 con fondi regionali (UPB S08.080). Il programma è destinato:

a) ad interventi di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale nelle aree urbane a maggior presenza di patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni e degli I.L.A.A.CC.PP.;

b) ad interventi di costruzione e recupero, ovvero di acquisto e recupero di alloggi di edilizia popolare da attribuire prioritariamente in locazione a canone moderato.

2. Per le opere di competenza regionale da realizzarsi in adempimento delle disposizioni normative introdotte con decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e per gli interventi pubblici ricadenti nella fattispecie di cui all'art. 7 della legge regionale 25 novembre 2004, n. 8, i termini di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15, e del comma 5-ter dell'art. 62 della legge regionale n. 11 del 1983, sono incrementati di un ulteriore anno.

3. Le somme sussistenti in conto residui, non impegnate alla data del 31 dicembre 2005, relative agli interventi per la difesa del suolo ricompresi nel piano di assetto idrogeologico, sono ulteriormente conservate per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

4. Per le spese di completamento del complesso integrato termale di Fordongianus è autorizzato, sul bilancio regionale per l'anno 2006, lo stanziamento di euro 500.000 (UPB S08.028).

5. Per l'ampliamento e la costruzione di cimiteri di cui al comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 13 del 2003, è autorizzato lo stanziamento per l'anno 2006 di euro 3.500.000 e di euro 2.500.000 per l'anno 2007 (UPB S08.033).

6. Per la concessione di finanziamenti volti alla realizzazione di opere pubbliche primarie e di infrastrutture di interesse e i enti locali è autorizzato lo stanziamento di euro 10.500.000 per l'anno 2006 e di euro 6.000.000 per ciascuno degli anni 2007 e 2008 (UPB S08.033).

7. È autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 900.000, per la realizzazione di un programma di opere pubbliche di interesse provinciale e sovracomunale (UPB S08.053).

8. È autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 515.000 per l'attuazione di un programma straordinario di interventi finalizzati al completamento di mattatoi intercomunali (UPB S08.028).

9. È autorizzata la spesa di euro 1.000.000 nell'anno 2006 e di euro 4.000.000 per ciascuno degli anni 2007 e 2008 per la realizzazione di investimenti nel comparto delle opere portuali di competenza regionale, (UPB S08.031).

10. È autorizzata la spesa di euro 4.000.000 per l'anno 2006 e di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2007 e 2008 quale finanziamento alle province per la manutenzione di strade di loro competenza (UPB S08.053).

11. Per l'attuazione di interventi nel settore viario, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2, e dell'art. 7 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, è autorizzata la spesa di euro 8.703.000 nell'anno 2006 e di euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2007 e 2008 (UPB S08.05).

12. Per la progettazione di opere di viabilità di interesse regionale e statale, comprese le opere di viabilità statale da trasferire alla Regione ai sensi dell'art. 1999 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 nell'anno 2006 e di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2007 e 2008, (UPB S08.055).

13. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, la spesa di euro 1.000.000 per la realizzazione di interventi strutturali sulle opere di sbarramento esistenti (VPB S08.072).

14. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2006 e 2007, la spesa di euro 750.000 quale contributo straordinario per i lavori di recupero e restauro della cattedrale di Cagliari. All'attuazione dell'opera da parte dell'ente proprietario si provvede in regime di delega con le modalità previste dall'art. 4 della legge regionale n. 24 del 1987 (UPB S08.033).

15. È autorizzata, nell'anno 2006, l'ulteriore spesa di euro 250.000 per il proseguimento degli interventi previsti dal comma 24 dell'art. 5 della legge regionale n. 7 del 2005 (legge finanziaria 2005) (UPB S08.033).

16. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti ai comuni per la concessione di contributi integrativi ai conduttori di abitazione in locazione previsti dall'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431; la relativa spesa è valutata, per l'anno 2006, in euro 4.000.000 (UPB S08.079).

Art. 6.

Interventi a favore del sistema industriale

1. Per le finalità di cui al comma 14 dell'art. 11 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, concernente l'assegnazione da parte della Regione Sardegna di una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica, è autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 200.000 a copertura degli oneri derivanti dall'espletamento delle procedure di gara (UPB S09.057).

2. Per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 7 del 2005 (legge finanziaria 2005), relative alla gestione liquidatoria della Marfil S.p.a. e delle finanziarie regionali Sigma Invest S.p.a. e Intex S.p.a. e loro collegate, è autorizzata, nell'anno 2006, l'ulteriore spesa di euro 3.800.000 (UPB S09.05).

3. È autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 9.467.000 per la realizzazione di progetti di ambientalizzazione territoriale con particolare riguardo all'area di Molentargius (UPB S09.058).

4. Ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 7 del 2005 (legge finanziaria 2005), al fine di favorire il consolidamento e l'innovazione del sistema industriale regionale nonché la nascita di nuove iniziative che presentino condizioni di forte competitività, è autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 15.000.000 per la concessione di agevolazioni finanziarie alle PMI operanti in Sardegna.

Gli interventi, disciplinati da direttive approvate dalla giunta regionale su proposta dell'assessore dell'industria, sono finalizzati a:

- a) promuovere il riutilizzo di immobili industriali in disuso;
- b) sostenere operazioni di consolidamento dei prestiti a breve termine;
- c) favorire la fusione, qualificazione e sviluppo dei consorzi fidi;
- d) favorire l'accesso ai finanziamenti nazionali per le piccole imprese e le imprese artigiane per percorsi di internazionalizzazione di lungo periodo;
- e) consentire il risparmio energetico delle imprese.

5. Per la gestione degli interventi di cui al comma 4 l'assessorato regionale dell'industria può costituire apposito fondo presso enti creditizi e/o intermediari finanziari nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che esercitino attività di concessione di finanziamenti da selezionarsi mediante procedura ad evidenza pubblica (UPB S09.014, S09.024 e S09.038).

6. Per gli oneri derivanti dall'assolvimento degli obblighi fiscali relativi all'IVA dovuta per gli interventi di cui al comma 8 dell'art. 6 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6, è autorizzata nell'anno 2006 la spesa di euro 1.033.000 (UPB S09.014).

Art. 7.

Disposizioni in materia di lavoro

1. Per il cofinanziamento di progetti sperimentali di azioni innovative in materia di politiche del lavoro finanziati dal Ministero del lavoro, è istituito, nel bilancio della Regione, un apposito fondo con una dotazione iniziale di euro 1.500.000; alle dotazioni per gli anni successivi si provvede con legge finanziaria (UPB S10.009).

2. È autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 15.500.000 per la formazione professionale dei lavoratori in Sardegna (UPB S10.035).

3. A valere sull'UPB S10.058 (cap. 10153) una quota pari a euro 150.000 è destinata al finanziamento di un progetto relativo alla filiera lattiero-casearia, prioritariamente per il comparto oviscaprino.

4. Per le finalità di cui all'art. 9 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37, relative alle reti di partenariato imprenditoriale, è autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 1.000.000 (UPB S01.045).

5. È autorizzata, nell'anno 200, la spesa di euro 25.000.000 per le finalità di cui all'art. 43 della legge regionale n. 20 del 2005, destinate alla realizzazione di un programma di azioni sperimentali, nelle forme previste dal medesimo articolo, per l'indennità di inserimento di inoccupati e disoccupati (UPB S10.009).

6. Le procedure previste dal comma 2 dell'art. 19 della legge regionale n. 7 del 2005 (legge finanziaria 2005), non si applicano agli interventi di cui alla lettera b) del comma 1 della medesima legge; per gli stessi interventi trovano applicazione le procedure previste dall'art. 19 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 8.

Disposizioni nel settore dell'istruzione, spettacolo, cultura e sport

1. A favore dell'istruzione sono autorizzati, nell'anno 2006, i seguenti interventi:

- a) la spesa di euro 5.000.000 per la concessione di borse di studio per studenti frequentanti le scuole pubbliche medie inferiori e superiori appartenenti a famiglie svantaggiate (UPB S11.062);
- b) la spesa di euro 2.850.000 per la concessione di contributi alle scuole pubbliche medie superiori per la fornitura di libri di testo in comodato agli studenti appartenenti a famiglie svantaggiate (UPB S11.062);

c) la spesa di euro 2.000.000 per l'abbattimento dei costi di trasporto degli studenti pendolari delle scuole medie superiori (UPB S11.062);

d) la spesa di euro 2.500.000 per la concessione di prestiti d'onore agli studenti iscritti alle lauree triennali e specialistiche nelle università con sede nella Regione (UPB S11.067);

e) la spesa complessiva di euro 50.000 per la concessione di borse di studio finalizzate a scambi di istruzione per i giovani sardi di famiglie disagiate delle scuole medie superiori, di cui euro 32.000 a favore dell'associazione sarda interculturale ed euro 18.000 a favore della associazione AEGEE (UPB S11.072);

f) la spesa di euro 2.500.000 a favore delle Università di Cagliari e Sassari per il finanziamento dei programmi comunitari Erasmus, Socrates e Leonardo e per il miglioramento dei servizi agli studenti dei due atenei (UPB S11.067);

g) la spesa di euro 78.000 a favore delle scuole superiori per traduttori e interpreti per le finalità previste dall'art. 24 della legge regionale 6 dicembre 1997, n. 32 (UPB S11.067);

h) la spesa di euro 65.000 a favore della facoltà teologica della Sardegna, quale contributo per le spese di funzionamento (UPB S11.067);

i) la spesa di euro 300.000 per la realizzazione degli interventi previsti dal comma 6 dell'art. 5 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6, relativi alla concessione di borse di studio per la frequenza della scuola speciale regionale per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria (UPB S11.072);

l) la spesa di euro 100.000 da destinare al finanziamento di progetti di ricerca scientifica e di riviste culturali aventi prevalentemente riferimento alla realtà sarda, dei quali euro 50.000 a favore di progetti finalizzati alla ricerca sulla Sindrome di Crisponi; destinatari degli interventi possono essere, oltre ai soggetti privati, gli istituti di ricerca ad esclusione delle università (UPB S11.072);

m) la dotazione del fondo a favore delle sedi universitarie decentrate, di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 7 del 2005 (legge finanziaria 2005), per l'anno 2006, pari ad euro 6.900.000 è ripartita come segue (UPB S11.067):

- 1) corsi universitari ad Olbia euro 129.000;
- 2) corsi universitari a Tempio Pausania euro 86.000;
- 3) corsi universitari ad Alghero euro 750.000;
- 4) consorzio universitario per la promozione degli studi universitari nella Sardegna centrale euro 3.100.000;
- 5) consorzio Uno di Oristano euro 2.220.000;
- 6) consorzio Forgea International euro 170.000;
- 7) Associazione universitaria Sulcis-Iglesiente (AUSI) euro 445.000;

n) la spesa di euro 150.000 per le finalità di cui all'art. 7 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 13, relative a interventi a favore della gioventù (UPB S11.072).

2. Il comma 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 7 del 2005 (legge finanziaria 2005), è sostituito dal seguente:

«2. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi finalizzati all'abbattimento dei costi legati al «fitto casa» a studenti universitari frequentanti corsi di laurea in università italiane o estere, la cui corrispondente classe di laurea non è presente negli ordinamenti delle facoltà delle Università della Sardegna. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono emesse le relative direttive.». Per l'esercizio finanziario 2006 è autorizzata la spesa di euro 250.000 (UPB S11.067).

3. Le disposizioni di cui al comma 19 dell'art. 25 della legge regionale n. 7 del 2002 (legge finanziaria 2002) relative alla rendicontazione dei finanziamenti regionali concessi in materia di diritto allo studio sono estese anche ai contributi concessi ai sensi della legge regionale 22 giugno 1992, n. 12 (Interventi a sostegno delle attività delle Università della terza età in Sardegna).

4. A favore delle attività di cultura, spettacolo e sport sono autorizzati i seguenti interventi:

- a) una spesa valutata in annui euro 200.000 per il funzionamento della Sardegna Film Commission (UPB S11.052);
- b) la concessione di un contributo annuo valutato in euro 35.000 a favore della fondazione Maria Carta, per le spese di funzionamento e per l'attività istituzionale (UPB S11.015);

c) la concessione di un contributo annuo valutato in euro 35.000 per il funzionamento del consorzio del Parco Grazia Deledda (UPB S11.052);

d) la concessione di un contributo annuo valutato in euro 30.000 all'amministrazione provinciale di Nuoro per l'organizzazione del premio Grazia Deledda (UPB S11.052);

e) la concessione di un contributo annuo valutato in euro 134.000 a favore del centro studi filologici sardi per le spese di funzionamento (UPB S11.052);

f) il contributo regionale di cui alla legge regionale 9 giugno 1989, n. 35 (Partecipazione della Regione alla creazione della fondazione e al finanziamento del premio letterario intitolato a Giuseppe Dessi) è erogato annualmente alla fondazione Giuseppe Dessi di Villacidro;

g) la spesa di euro 650.000 per il restauro e il consolidamento di chiese di particolare interesse storico ed artistico nell'anno 2006 (UPB S11.027);

h) per le finalità di cui al comma 13 dell'art. 12 della legge regionale n. 7 del 2005 (legge finanziaria 2005), riferite all'anno 2006, lo stanziamento di euro 90.000 (UPB S11.048).

5. L'amministrazione regionale concorre alla realizzazione del Servizio bibliotecario Nazionale (SBN), promuovendo attività di catalogazione di beni librari e documentari da affidare in convenzione a cooperative e società. Per i suddetti fini è autorizzata prioritariamente la prosecuzione delle attività in essere ai sensi degli articoli 92 e 93 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 (Azioni 7/A2, 7/A3 e 7/B1); i relativi oneri sono valutati in euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007 (UPB S11.033).

6. A partire dall'esercizio finanziario 2007 il termine per la presentazione delle domande di contributo di cui alle sottoindicate leggi regionali è fissato nella data del 15 febbraio di ogni anno:

a) legge regionale 21 giugno 1950, n. 17 (Erogazione di contributi per lo spettacolo e per manifestazioni culturali, artistiche e sportive);

b) legge regionale 18 novembre 1986, n. 64 (Interventi regionali per lo sviluppo delle attività musicali);

c) legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, art. 56 (Interventi per le attività teatrali e musicali) e art. 60 (Finanziamenti per l'attività istituzionale di enti ed organismi con finalità didattiche e socioculturali);

d) legge regionale 22 giugno 1992, n. 12 (Interventi a sostegno delle attività delle Università della terza età in Sardegna);

e) legge regionale 15 ottobre 1997, n. 28 (Interventi a favore della istituzione delle scuole civiche di musica);

f) legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna);

g) legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26 (Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna).

7. Per l'anno 2006 le domande di ammissione ai benefici di cui alle leggi regionali elencate al comma 6 devono essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. I soggetti beneficiari di contributi relativi ad attività da svolgersi nell'anno di riferimento del contributo medesimo devono provvedere alla relativa rendicontazione secondo le modalità stabilite dalle vigenti norme, entro i tre mesi successivi alla data dell'evento, pena la revoca del contributo medesimo.

9. Le somme assegnate agli enti locali per la realizzazione dei programmi di edilizia scolastica ai sensi del comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6, sono mantenute nei bilanci degli enti beneficiari fino alla data del 31 dicembre 2006, ancorché non impegnate entro i termini di legge.

Art. 9.

Disposizioni in materia di sanità e assistenza sociale

1. L'integrazione regionale al finanziamento della spesa sanitaria è determinata sulla base della definizione della stessa spesa da parte dello Stato, intervenuta con apposita delibera del CIPE; per tale finalità, nell'anno 2006, è autorizzata una spesa valutata, in euro 702.004.000 (UPB S12.029 e S12.030).

2. È autorizzata nell'anno 2006, la spesa di euro 100.000 a favore del coordinamento regionale della Lega italiana per la lotta contro i tumori, per il funzionamento e per l'attuazione di un programma di educazione sanitaria (UPB S12.027).

3. Per le finalità di cui alla lettera a) del comma 15 dell'art. 13 della legge regionale n. 7 del 2005 (legge finanziaria 2005), relative ad uno studio delle malattie ereditarie del metabolismo, è autorizzata, nell'anno 2006, l'ulteriore spesa di euro 200.000 (UPB S12.027).

4. Per la riorganizzazione delle funzioni regionali in materia di donazioni, prelievi e trapianti di organi, tessuti e cellule, è autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 1.500.000 (UPB S12.044).

5. È autorizzato, nell'anno 2006, lo stanziamento di euro 820.000 quale contributo straordinario a favore dell'istituto zooprofilattico della Sardegna per lo svolgimento delle proprie attività (UPB S12.057).

6. Per fronteggiare l'epizootia denominata «blue tongue» di cui agli articoli 6 e 8 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 15, è autorizzata una spesa valutata in annui euro 600.000 (UPB S12.059).

7. È autorizzata, nell'anno 2006, l'erogazione di un ulteriore contributo di euro 50.000 a favore del «Coordinamento volontario penitenziario di Cagliari ONLUS» per la realizzazione, presso la Casa circondariale di Buoncammino, in accordo con la relativa direzione e nell'ambito delle previsioni del nuovo ordinamento penitenziario, di un progetto-pilota consistente nell'attivazione, mediante apposito sportello, di servizi a favore dei detenuti e delle rispettive famiglie (UPB S12.068).

8. Per la prosecuzione degli interventi previsti dal comma 9 dell'art. 15 della legge regionale n. 3 del 2003, è autorizzata una spesa valutata in annui euro 200.000 (UPB S12.068).

9. Fino all'approvazione del provvedimento di riordino delle provvidenze di cui all'art. 48 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona), a favore dei cittadini affetti da neoplasia maligna di cui alla lettera f) dell'art. 1 della legge regionale 3 dicembre 2004, n. 9, sono erogati esclusivamente i rimborsi per le spese di viaggio e soggiorno.

10. Il 20 per cento delle risorse destinate agli interventi di cui all'art. 3 della legge regionale 30 marzo 1997, n. 20, è attribuito alle aziende sanitarie locali interessate per la predisposizione e la diretta realizzazione di progetti terapeutici riabilitativi a favore di persone con disturbo mentale.

11. È autorizzata per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 la spesa di euro 400.000 per la realizzazione di attività finalizzate al reinserimento sociale e lavorativo, a favore di persone con provvedimenti penali detentivi e/o in esecuzione penale esterna, gestite da organizzazioni ONLUS, in raccordo con gli uffici regionali dell'esecuzione penale esterna, il centro giustizia minorile e le rispettive magistrature di sorveglianza (UPB S12.068).

12. Al fine di accelerare le procedure di approvazione delle opere di edilizia sanitaria e di accrescere la capacità di spesa, le funzioni del comitato tecnico regionale sanitario, previste dalla lettera e) dell'art. 4 della legge regionale 23 novembre 1962, n. 18 (Abrogazione della legge regionale 2 febbraio 1950, n. 1, e istituzione del comitato tecnico regionale sanitario), sono attribuite, in relazione al valore dei progetti, rispettivamente, alla sezione competente per materia del comitato tecnico amministrativo regionale e al comitato tecnico amministrativo provinciale di cui agli articoli 13 e 18 della legge regionale n. 24 del 1987. La legge regionale n. 18 del 1962 è abrogata.

13. Al fine di garantire il completamento di interventi di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico che risultano incompiuti e a rischio di degrado, è autorizzata, nell'anno 2006, la spesa complessiva di euro 66.000.000. Il relativo programma di intervento è approvato dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, tenuto conto di criteri di urgenza, ai sensi della lettera i) dell'art. 4, della legge regionale n. 1 del 1977 e successive modifiche e in e ragioni (UPB S12.029).

Art. 10.

Disposizioni in materia di trasporti

1. A valere sullo stanziamento recato dall'UPB S13.021 una quota, per un importo fino ad euro 10.100.000, è destinata alla copertura degli oneri derivanti dai rinnovi del contratto collettivo nazionale di lavoro del trasporto pubblico locale.

2. Al fine del potenziamento del servizio di trasporto finalizzato all'abbattimento della dispersione scolastica nelle scuole superiori, è autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 3.000.000 (UPB S13.021).

3. È autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 1.332.000 per la copertura degli oneri derivanti dalla liquidazione della Porto Terminal Mediterraneo S.p.a. (PTM) (UPB S13.015).

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 11.

Contrattazione collettiva e contenimento della spesa

1. Ai fini di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 62 della legge regionale n. 31 del 1998 (disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), l'ammontare massimo delle risorse da destinare alla contrattazione collettiva relativa al biennio economico 2006-2007, nell'ambito del quadriennio contrattuale 2006-2009, è determinato in euro 16.071.000, con il limite di spesa a regime di euro 10.744.000. la spesa, quantificata per l'anno 2006 in euro 5.327.000 ed in euro 10.744.000 per gli anni successivi, grava sulla UPB S03.005.

2. Gli enti soggetti all'applicazione della predetta legge regionale n. 31 del 1998 con oneri contrattuali a carico dei propri bilanci provvedono all'iscrizione delle relative somme in conformità al disposto del comma 1.

Capo IV

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 12.

Disposizioni varie

1. Per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 17 della legge regionale n. 3 del 2003, relative all'abbattimento dei costi obbligatori di assicurazione dei volontari ai sensi della legge regionale 13 settembre 1993, n. 39, è autorizzata una spesa annua valutata in euro 300.000 (UPB S01.022).

2. Per la redazione ed il funzionamento del sito Internet istituzionale della Regione è autorizzata una spesa valutata in annui euro 20.000 (UPB S01.054).

3. Per le finalità di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 7 del 2005 è autorizzata, nell'anno 2006, la spesa di euro 13.000.000; per gli anni successivi si provvede con legge finanziaria (UPB S03.089).

4. Per le finalità di cui all'art. 39 della legge regionale n. 7 del 2005 (legge finanziaria 2005), relative al riordino del patrimonio immobiliare, è autorizzata, nell'anno 2006, l'ulteriore spesa di euro 200.000 (UPB S04.035).

Art. 13.

Copertura finanziaria

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge trovano copertura nelle previsioni d'entrata del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2006-2007-2008 ed in quelle dei bilanci per gli anni successivi.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel BURAS.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 24 febbraio 2006

SORU

(Omissis)

06R0240

AUGUSTA IANNINI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	ACIREALE (CT)	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	MOLFETTA (BA)	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Salepico, 47	080	3971365	3971365

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	NAPOLI	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	PERUGIA	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	ROVIGO	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	SASSARI	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE

Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici

Piazza Verdi 10, 00198 Roma

fax: 06-8508-4117

e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € 400,00 - semestrale € 220,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € 285,00 - semestrale € 155,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € 790,00 - semestrale € 412,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € 652,00 - semestrale € 342,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € 88,00

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € 56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00)	€ 320,00
Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00)	€ 185,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ 180,00
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 6 0 5 0 6 *

€ 2,00